

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

36^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1972

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CONGEDI Pag. 1739

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 1739

Seguito della discussione:

« Interventi per la salvaguardia di Venezia » (256); « Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia » (362), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori. (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

BRANCA 1749, 1776

CAVALLI 1764

CIFARELLI 1767

GROSSI Pag. 1768

LANFRÈ 1740, 1777

MADERCHI 1780

MAZZEI 1776

MODICA 1743

NENCIONI 1754

NOÈ 1779

ROSSI DORIA 1770, 1778

RUSO, *Sottosegretario di Stato per i la-*

vori pubblici 1753, 1774

SAMONÀ 1763, 1775

TOGNI, *relatore* 1751, 1772

Votazione nominale con scrutinio simul-

taneo 1758, 1759

INTERROGAZIONI

Annunzio 1780

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBARELLO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i senatori Artieri per giorni 6 e Bonino per giorni 15.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PIERACCINI, ARFÈ, CIPELLINI, VIVIANI, ROSSI DORIA e ZUCALÀ. — « Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (398);

CIPELLINI e ARNONE. — « Revoca della limitazione del minimo di età per la celebrazione del matrimonio degli appartenenti alle Forze armate ed altri corpi assimilati » (399);

LA ROSA. — « Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo, sprovvisti del titolo specifico » (400);

LA ROSA, SPIGAROLI e LIMONI. — « Decorrenza, ai fini giuridici, delle nomine degli insegnanti da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468 » (401).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Interventi per la salvaguardia di Venezia** » (256) e: « **Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia** » (362), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Interventi per la salvaguardia di Venezia** » e: « **Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia** », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, per i quali è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 256, nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ALBARELLO, *Segretario*:

TITOLO I

Art. 1.

Il territorio della città di Venezia e la sua laguna sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il territorio della città di Venezia e la sua laguna sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia e l'integrità dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione, compatibilmente alla tutela dell'equilibrio idraulico, alla preservazione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque ed al rispetto dell'unità indivisibile e irriducibile dell'ecosistema lagunare, con esclusione di futuri nuovi insediamenti o ampliamenti di attività industriali petrolifere, petrolchimiche e minerarie, da tutto il territorio compreso a sud del fiume Piave, a nord del fiume Adige, ad ovest-sud, nord-ovest e nord-est da una linea equidistante dal litorale adriatico non inferiore a 20 chilometri.

Al perseguimento delle predette finalità concorre un'Alta autorità elettiva affiancata dai rappresentanti della Regione, degli Enti locali e delle categorie produttive di datori e prestatori di lavoro che concorrono alla sua elezione.

Le modalità di funzionamento dell'Alta autorità saranno determinate da apposito regolamento ».

1. 1 L A N F R È , CROLLALANZA, NENCIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Lo Stato, la Regione Veneta, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Quarto d'Altino, Musile di Piave, Iesolo, secon-

do le rispettive competenze istituzionali concorrono ad assicurare, nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, del patrimonio storico, archeologico ed artistico, la difesa dell'equilibrio idraulico della laguna, la difesa dei litorali e delle spiagge dalle erosioni del mare, la difesa del suolo; la preservazione dall'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo, il risanamento conservativo degli insediamenti urbani abitativi e monumentali del centro storico di Venezia, delle sue isole e di Chioggia ».

1. 2 M O D I C A , P E R N A , C A V A L L I , A B E N A N T E , C H I N E L L O , C E B R E L L I , M A D E R C H I , M I N G O Z Z I , S E M A

Sopprimere il primo comma.

1. 3 B R A N C A , P A R R I , S A M O N À , A N T O N I C E L L I , C O R R A O , R O M A G N O L I C A R E T T O N I T u l l i a , B O N A Z Z I , O S S I C I N I

L A N F R È . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A N F R È . Signor Presidente, egregi colleghi, anch'io a nome mio personale e del Gruppo cui ho l'onore di appartenere ed anche degli elettori veneziani che ho l'onore di rappresentare, sento il dovere di rivolgere un ringraziamento al presidente Fanfani per avere con sollecitudine provveduto a porre in discussione questo disegno di legge in quanto a Venezia vivissima è l'attesa per l'emanazione di norme che possano salvaguardare, come è detto anche nel testo della legge, l'ambiente lagunare e la città.

Sarei anche portato a ringraziare per la stessa sollecitudine il Governo se non sapessi che l'attuale e il precedente Governo si sono decisi alla presentazione di questo progetto di legge solo dopo la pressione di imponenti forze di opinione pubblica nazionale ed internazionale le quali avevano portato letteralmente sul banco degli accusati quel Governo e quelli precedenti

per l'incuria, quasi delittuosa direi, con la quale erano stati affrontati i problemi di una città unica al mondo.

Ciò premesso, noi non possiamo dirci soddisfatti del complesso di queste norme che sono state portate all'esame di questa Assemblea in quanto, a nostro avviso, si tenta di eludere il problema centrale, fondamentale che ha determinato tutti i guasti che sono ormai agli occhi di tutti.

La dizione della legge è equivoca e soprattutto è poco rassicurante il demandare ad organi amministrativi locali l'attuazione delle norme che verranno votate in questa e nell'altra Assemblea.

A tutti sono note l'incuria e l'ignavia che hanno caratterizzato le amministrazioni comunali che hanno retto Venezia negli ultimi anni; ignavia ed incuria particolarmente accentuate sotto l'attuale amministrazione talchè è stato possibile che un giornalista brillante, Indro Montanelli, sul « Corriere della Sera » (allorquando la direzione era affidata all'attuale senatore Spadolini) avesse a dire che « l'attuale sindaco ha raggiunto qualcosa che sa del miracolo cioè di far rimpiangere il precedente sindaco ». E voi sapete benissimo che a seguito di quell'articolo ci sono state querele e mi pare che ancora sia in corso un processo intentato dall'amministrazione comunale contro Montanelli e l'ex direttore Spadolini.

Ovviamente, noi non facciamo proprie e non sposiamo le tesi di Montanelli, non sposiamo le tesi di altri Gruppi che ci hanno preceduto nella discussione; però nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 riteniamo, al di sopra di ogni polemica partitica che sarebbe di pessimo gusto nella subietta materia, di fare nostre quelle che sono state le conclusioni dei più qualificati ambienti culturali e artistici nazionali ed internazionali, dall'UNESCO all'associazione « Italia nostra », ad una associazione di alti studiosi di Milano, che è formata però da oriundi veneziani, quali il dottor Bertuzzi, che hanno dal punto di vista tecnico studiato profondamente il problema.

La prima parte dell'emendamento da noi proposto all'articolo 1 è identica a quella del progetto di legge governativo. Non sono riu-

scito veramente a capire a questo proposito la polemica di parte comunista riguardo alla dizione: « di preminente interesse nazionale ». Credo che sia pacifico ed ovvio agli occhi di tutti che il problema di Venezia non può essere un problema soltanto provinciale e soltanto dei veneziani; è un problema non solo nazionale ma mondiale, universale. E quindi se mai una critica potesse essere in assurdo fatta, potrebbe riguardare soltanto l'aggettivo « preminente » perchè il territorio di Venezia e la sua laguna mi pare possano essere dichiarati di interesse nazionale e universale e non solo di preminente interesse nazionale.

Ritengo quindi che la critica rivolta da parte comunista alla dizione di questo primo comma non abbia più motivo di essere. Il nostro articolo è identico anche per la prima parte del secondo comma dove si dice: « La Repubblica garantisce la salvaguardia e la integrità dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna », mentre è diverso nel prosieguo dove riteniamo che si accentri il problema che appassionatamente ha diviso l'opinione pubblica. Infatti col secondo inciso mi sembra che, ancor meglio di quanto ha sostenuto l'onorevole relatore, possa essere mediata l'esigenza della vitalità socio-economica con il rispetto dell'integrità monumentale della città, in quanto si afferma: « ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dello assetto territoriale della Regione ». A questo punto si cominciano a porre delle limitazioni dirette a garantire l'integrità di Venezia e del suo territorio, in quanto si afferma: « compatibilmente alla tutela dell'equilibrio idraulico, alla preservazione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque ed al rispetto dell'unità indivisibile e irriducibile dell'ecosistema lagunare ».

Voglio soffermarmi in modo particolare sui due aggettivi: « indivisibile e irriducibile », che hanno un sostanziale motivo d'essere; « indivisibile » in quanto nella stampa e nei comitati di studio che hanno pullulato e pullulano a Venezia si è arrivati alla conclusione che anche nella laguna esiste uno spartiacque perchè una parte delle acque

proverrebbe da una bocca di porto mentre un'altra parte proverrebbe da una bocca di porto diversa per cui nel centro della laguna si formerebbe una specie di spartiacque. Di conseguenza una parte delle acque defluirebbe verso sud e una parte verso nord per cui sarebbe possibile — può sembrare assurdo, ma sono stati fatti studi e progetti — costruire un nuovo ponte che, partendo dalla terraferma, attraversi tutta la laguna, tagliandola in due e arrivando al Lido o ad altre isole in modo da dare la possibilità alle automobili di arrivare direttamente da Mestre al Lido.

Comprendete bene, quindi, onorevoli colleghi, che se si dovesse transigere su questo punto accettando la teoria della divisibilità della laguna, potrebbe un domani esserci uno studioso che affermi che lo spartiacque è duplice o quadruplo; ad un primo ponte seguirebbero un terzo ed un quarto per cui la laguna verrebbe spezzettata in molte parti. La laguna invece deve essere indivisibile cioè nessuna costruzione deve essere fatta nel centro della laguna.

Anche l'aggettivo « irriducibile » ha la sua spiegazione in quanto sapete benissimo che è in progetto l'ampliamento della zona industriale con l'interramento di nuove parti lagunari per la costruzione della terza zona industriale. Noi siamo nettamente contro ulteriori riduzioni della superficie lagunare perchè è assurdo che per ampliare la zona industriale di Mestre e di Porto Marghera si faccia correre il rischio dello sprofondamento della città. A nostro avviso sono già eccessive le zone industriali esistenti; quindi qualsiasi riduzione dell'ampiezza lagunare trova la nostra più decisa opposizione.

Come conseguenza di ciò è la richiesta di esclusione di futuri nuovi insediamenti; siamo cioè contrari a qualsiasi nuovo ampliamento nella zona industriale alle porte di Venezia, o ad ampliamenti di attività industriali petrolifere, petrolchimiche e minerarie. Certamente ideale sarebbe quanto viene proposto da uno studio condotto dalla federazione del mio partito nel quale addirittura si propone lo spostamento a sud di tutte le industrie petrolifere e petrolchimiche esistenti a Porto Marghera. Ovvia-

mente non è possibile dall'oggi al domani potere attuare questa opera, però si può legislativamente sancire il divieto di ampliamento delle industrie attualmente esistenti.

Il gruppo Bertuzzi ha mandato proprio al Senato un film che fa vedere i guasti impressionanti prodotti dai detriti provenienti da questa industria sui marmi e sui monumenti di Venezia. Vi è la visione di un angelo in marmo, un angelo magnifico con delle belle ali, che a distanza di tre anni è completamente mutilato. Vi sono dei marmi che si sbriciolano sotto la punta del dito di quell'angelo. Praticamente Venezia è afflitta dal cancro di tutti i residui di questa industria.

Mentre si discute di questo problema, all'improvviso il cielo notturno di Venezia è stato svegliato da bagliori provenienti da due nuove ciminiere di industrie, negli ultimi giorni aperte ai margini della laguna per cui questi bagliori, che per tutta la notte illuminano di rosso la città, lasciano quasi presagire qualcosa di tragico, come un segno premonitore della scomparsa della città.

Non ci fidiamo, non per preconetto ma per l'esperienza degli ultimi anni, degli altri enti che operano nel comprensorio, in quanto proprio nella delimitazione del comprensorio si avrà l'urto degli interessi contrastanti, che vorranno ampliarlo o restringerlo. Quindi chiediamo che legislativamente sia determinato il comprensorio, in un territorio che sia compreso tra il fiume Piave, a nord, e il fiume Adige, a sud, e sia delimitato da una linea distante 20 chilometri dal litorale adriatico.

Dalle considerazioni che ho avuto l'onore di premettere deriva un'ulteriore conseguenza, cioè la sfiducia sulla possibilità che gli enti abbiano la volontà politica, la capacità tecnica ed anche l'indipendenza da gruppi sia politici che economici per porsi al di sopra di contingenze locali, vedendole in una angolazione, in un punto di vista di superiore interesse nazionale ed universale, al fine di risolvere il problema di Venezia. Pertanto proponiamo la costituzione di un'alta autorità elettiva (forse il nome non piacerà, ma non è questione di etichette). Se non vado errato, anche i repubblicani hanno pro-

posto qualcosa di simile. Potrebbe chiamarsi « ente comprensoriale »: ripeto che non è questione di etichette. Si tratta di un ente che, al di sopra degli interessi particolaristici del comune, della provincia e della regione, abbia cura soltanto del problema unico, esclusivo, universale, al di sopra delle parti e — direi — delle generazioni, proiettandosi nel futuro dell'eterno fluire della nostra Patria, della salvaguardia di un tesoro artistico ineguagliabile, irricostruibile, unico qual è quello della città di Venezia.

Naturalmente non vogliamo escludere i rappresentanti degli enti locali per cui proponiamo che l'alta autorità elettiva sia affiancata dai rappresentanti della regione, degli enti locali e delle categorie produttive di datori e prestatori di lavoro che concorrono alla sua elezione. Abbiamo quindi ammesso le categorie che sono più interessate al problema dal punto di vista socio-economico.

Le modalità di funzionamento dell'alta autorità saranno determinate da apposito regolamento.

Onorevoli colleghi, voi vedete che, nella formulazione di questo e di altri emendamenti, non ci siamo lasciati trascinare da considerazioni egoistiche, strette, anguste, di parte. Abbiamo recepito anche — come sottolineavo all'inizio del mio dire — i risultati di studi effettuati a cura di altre parti politiche, e non a caso ho richiamato la polemica del « Corriere della Sera », che pure non credo sia molto amico nei nostri confronti. Ci siamo rifatti al giornale che è stato del senatore Spadolini; ci siamo riferiti ad altri enti culturali, come l'UNESCO e « Italia nostra »; abbiamo tenuto conto delle indicazioni del gruppo culturale Bertuzzi. Abbiamo cercato, al di sopra di posizioni di parte, senza preconcetti e senza paraocchi, di trasfondere in questo emendamento la nostra visione che va al di sopra, come dicevo prima, di ogni interesse settoriale, di partito ed economico.

Si tratta di un problema per il quale forse dovremo rendere conto sul piano storico, culturale e umano alle future generazioni. E poichè è un problema di grande importanza, per porre ciascuno di fronte alle proprie responsabilità, chiediamo sull'emenda-

mento 1.1 la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

M O D I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . L'emendamento 1.2, proposto dal nostro Gruppo, tende a sostituire integralmente l'articolo 1 del disegno di legge che costituisce un pilastro della legge stessa, un elemento qualificante perchè predisporre l'impianto istituzionale sul quale l'intero dispositivo della legge deve reggere. Per questo attribuiamo particolare importanza a questo primo articolo, cioè alla chiara definizione del meccanismo istituzionale. Riteniamo infatti che la scelta dell'uno o dell'altro meccanismo non sia indifferente ai fini del buon esito di un intervento che tutti siamo d'accordo nel considerare indispensabile e urgente per la città e la laguna di Venezia e che tuttavia, se affidato a meccanismi scorretti dal punto di vista costituzionale, non funzionanti dal punto di vista pratico, rischia di essere un intervento ancora una volta non efficace, rischia di disperdere energie, speranze e di arrecare ulteriore discredito ad una classe dirigente che fino a questo momento nulla ha saputo fare per intervenire sui problemi unanimemente denunciati.

Consideriamo molto grave l'impianto istituzionale che il Governo ha voluto dare alla sua proposta di legge e che è stato già oggetto di una critica serrata e precisa da parte del relatore di minoranza.

Riteniamo indispensabile procedere alla modificazione di questo meccanismo istituzionale e pensiamo che il punto qualificante di questa discussione, per cui richiamiamo i colleghi delle altre parti politiche a meditare su ciò che stiamo facendo e sulle conseguenze delle decisioni che assumeremo, sia proprio quello del cosiddetto interesse nazionale che viene configurato come il punto di riferimento per la scelta del meccanismo istituzionale proposto dal Governo e dalla maggioranza.

Riteniamo che la concezione di interesse nazionale che appare chiaramente esposta nella relazione che accompagna il disegno

di legge governativo sia assolutamente inaccettabile dal punto di vista di una corretta lettura del testo della nostra Costituzione e che non voler riflettere su questa considerazione, non voler sottoporre questo concetto ad un'attenta critica, ad un esame severo da parte di quest'Assemblea, significhi anche cadere in contraddizione circa l'impegno autonomista e regionalista da molte parti politiche affermato, dallo stesso Governo proclamato e clamorosamente contraddetto dalla impostazione del meccanismo istituzionale di questo provvedimento.

Non sfiora neanche la mente dei proponenti il disegno di legge il dubbio che un interesse nazionale possa essere più efficacemente tutelato proprio in quanto sia affidato a quella articolazione democratica della Repubblica che sono i comuni, le province, le regioni. Si continua, nella vecchia concezione centralistica, a considerare identico il termine nazionale con il termine statale. Si continua a ritenere che ove manchi l'intervento e il controllo dell'esecutivo centrale, della burocrazia centrale, un interesse nazionale non possa essere adeguatamente tutelato come se comuni, province e regioni non fossero ripartizioni della nostra Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della nostra Costituzione, come se una consapevolezza del bene nazionale non fosse al centro delle cure, delle premure, degli interessi e dell'azione degli esponenti della vita politica regionale e locale e soltanto l'intervento taumaturgico di un'alta autorità centrale potesse assicurare la tutela di codesto interesse. E infatti se leggiamo la relazione che accompagna il disegno di legge ci accorgiamo che questa ideologia centralista traspare ad ogni pie' sospinto come quando si dice che, per garantire l'interesse nazionale, bisogna affidarsi « alla sede più qualificata », che è poi il famoso CIPE onnipotente e onnisciente che rappresenta una specie di taumaturgo nella concezione tecnocratica e autoritaria di moda in certi settori politici da qualche tempo nel nostro Paese. La sede più qualificata sarebbe dunque quella del CIPE. Lo Stato, « in via primaria », dovrebbe consentire il rispetto del preminente interesse nazionale che certa-

mente riveste il problema di Venezia: e non sfiora il dubbio alla mente dei proponenti che Stato possa essere il comune, che Stato possa essere la regione. Stato è soltanto l'esecutivo centrale, il ministero, la burocrazia. E in questo modo anzichè procedere sulla via del decentramento regionale si contraddice ad ogni passo quanto da molte parti in tal senso si era dichiarato di voler fare e si creano meccanismi legislativi che al nuovo istituto regionale appena sorto pongono immediatamente nuove limitazioni, nuove contraddizioni, nuove difficoltà.

Non c'è precedente nella nostra legislazione di una concezione siffatta dell'interesse nazionale che dia luogo alla predisposizione di meccanismi amministrativi del tipo di quelli delineati nel progetto in esame; o meglio, ricercando se un precedente vi sia, è possibile trovarlo, il precedente cioè di un intervento che abbia creato, in nome dell'interesse nazionale, un tipo di gestione anomala in un territorio affidato alla responsabilità di enti autonomi locali costituendo autorità diverse da quelle locali. È la legge del 6 dicembre 1928, n. 2702, relativa al governatorato della città di Roma, istituito, secondo la relazione del Governo di allora, di cui a tutti è noto il colore politico, « allo scopo di dare alla capitale del Regno una amministrazione che nella sua peculiarità rispondesse alle particolari e specifiche esigenze di una città dove gli interessi locali sono superati dalla preminenza degli interessi nazionali ».

L'unico precedente legislativo che possa costituire un punto di riferimento per un intervento rispetto ai poteri locali nel territorio di una determinata città, voi lo trovate in questa legge. E non è quindi sorprendente che da una certa parte politica, il MSI, oggi venga riproposto il concetto dell'« alta autorità » come soluzione taumaturgica dei problemi di Venezia anche se in omaggio ai tempi che corrono si parla questa volta di un'autorità elettiva mentre, come ben sappiamo, il governatore di Roma aveva ben altra provenienza.

Ebbene, in questo senso il concetto d'interesse nazionale è del tutto estraneo alla nostra Costituzione repubblicana che lo ricono-

sce unicamente come punto di riferimento per un controllo *a posteriori* sulle leggi regionali, ne fa promotore il Governo, attraverso il ricorso per il merito contro le leggi regionali che violino l'interesse nazionale, ma ne fa arbitro il Parlamento, chiamato a pronunziarsi qualora in una decisione regionale si ravvisi lesione dell'interesse nazionale. Non esistono precedenti e riferimenti validi per dare al concetto di interesse nazionale un significato di definizione preventiva che addirittura poi dovrebbe giustificare la costruzione di un meccanismo amministrativo che costituirebbe limitazione *a priori* dell'autonomia legislativa e amministrativa della regione, nonchè strumento di intervento sostitutivo del potere centrale nei confronti degli stessi poteri riconosciuti dall'articolo 128 della Costituzione ai comuni e alle province come enti autonomi territoriali del nostro Paese.

Quando la Presidenza di questa nostra Assemblea annunciò il deferimento del disegno di legge all'esame della Commissione, come si legge nel resoconto sommario del 1º agosto 1972, precisò che doveva essere chiesto il preventivo parere, tra le altre, alla 1ª Commissione, per gli affari costituzionali. Vi è stata però una grave decisione, di cui porta la responsabilità il Presidente della Commissione: questo parere non è stato espresso perchè la Commissione non è stata convocata. Devo aggiungere che, con decisione autoritaria e che ritengo scorretta, sia sul piano regolamentare, sia sul piano dei normali rapporti che devono intercorrere fra le persone, il Presidente di questa Commissione ha ritenuto di non procedere alla convocazione di una seduta la cui data era stata concordemente fissata dall'Ufficio di presidenza per il 26 settembre. Se il Presidente avesse convocato la Commissione per quella data avremmo potuto fare un esame approfondito anche di questo problema e giungere in Aula avendo dissipato in quella sede tutti i dubbi, più che fondati, di incostituzionalità che pesano su questo disegno di legge.

Desidero esporre questi dubbi e queste riserve e mi scuso se ciò porterà la mia esposizione al di là dei limiti che normal-

mente dovrebbero regolare l'illustrazione di un emendamento, ma non vi è stata, non per nostra responsabilità, la possibilità di compiere questo esame nella sede più raccolta della 1ª Commissione del Senato.

La formazione dei comprensori che viene disposta da questa legge nella maniera che è già stata illustrata ieri dai relatori interviene nell'ambito dei poteri autonomi delle regioni e dei comuni espropriandoli. Ciò viene fatto in nome di una giustificazione che abbiamo sentito esporre anche ieri dal ministro Gullotti, secondo cui vi è una connessione in questo disegno di legge fra disposizioni relative all'assetto del territorio che appartengono certamente al potere della regione e dei comuni e interventi di natura economica che riguardano invece la sfera dei poteri statali. Non vi è dubbio che questa connessione è stabilita nel disegno di legge, non vi è dubbio che nessuno oggi può intendere un piano di assetto del territorio che non sia anche posto in relazione con un piano di intervento economico, ma la correlazione tra questi due elementi riteniamo che non possa portare in nessun modo al tipo di soluzione che viene presentato in questo disegno di legge.

Qui si tratta di combinare in un'azione concordata interventi che sono di pertinenza della regione e dei comuni con interventi che sono certamente di competenza degli organi centrali dello Stato. Questa combinazione può verificarsi in tre modi diversi. Un primo modo, più radicalmente autonomistico, poteva essere quello di ricorrere largamente alla delega di funzioni statali alla regione a norma dell'articolo 118 della Costituzione. Vi era poi una seconda strada, meno radicale, più moderata, che è in sostanza quella seguita dal progetto di legge presentato dal nostro Gruppo: una strada che portasse a riconoscere la distinzione dei poteri (poteri propri della regione e dei comuni, poteri propri degli organi centrali dello Stato) e a trovare una soluzione che fosse però sostanzialmente rispettosa di queste reciproche autonomie e prerogative attraverso una forma di reale collaborazione tra gli organi locali e gli organi centrali. Vi era poi una terza strada: quella che è stata

seguita e che a noi sembra non fondata sul principio costituzionale, la strada cioè di far prevalere nella forma istituzionale il momento dell'intervento economico di competenza degli organi centrali sul momento dell'assetto territoriale di competenza della regione e dei comuni per giustificare una sostanziale limitazione dell'autonomia dei comuni e della regione nella materia di loro competenza, cioè nella materia dell'assetto del territorio.

Quest'ultima è la strada che è stata seguita e noi riteniamo che non trovi riscontro nè giustificazione nelle norme costituzionali. La natura del comprensorio — ecco il significato del nostro emendamento che propone una diversa struttura dell'organismo chiamato a realizzare il piano comprensoriale — non può essere determinata in questo modo. Non voglio citare molti dati in proposito. Sarà sufficiente richiamare — e sarebbe stato bene rispettarlo — quanto ha stabilito su questa materia proprio lo statuto di quella regione veneta che voi oggi, continuando su questa strada, dimostrate di voler contraddire a così poca distanza dalla data in cui in questa stessa Aula tutti quanti insieme l'abbiamo approvato. Lo statuto della regione veneta non consente quel tipo di organismo comprensoriale che avete prefigurato. Infatti l'articolo 54 di tale statuto stabilisce che « in armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento la regione instaura un rapporto di collaborazione con le province, i comuni e gli altri enti locali e ne coordina la partecipazione alla programmazione nazionale ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale, favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi associative ». Ecco dunque che nello statuto della regione veneta si indica chiaramente la strada che si deve seguire: quella dell'associazione degli enti locali del comprensorio.

Voi invece andate per una strada diversa: create un organismo che non ha nulla a che fare con questa deliberazione della regione veneta sanzionata dalla legge dello Stato che ha fatto proprio e approvato lo statuto di quella regione. Ma vi è di peggio, perchè voi configurate tra lo Stato e la regione

un rapporto che a parole viene presentato come un rapporto di partecipazione e di collaborazione, ma che nella sostanza è un rapporto di espropriazione dei poteri autonomi regionali e locali da parte degli organi centrali dello Stato. Voi infatti ammettete che il piano comprensoriale sia approvato dalla regione con legge. Questa è una soluzione discutibile; anche il nostro progetto propone che tale approvazione avvenga con legge, ma sono possibili anche altre ipotesi: l'intervento della regione può essere anche successivo ad una autonoma deliberazione da parte dei comuni del comprensorio e può avere il significato non di una legge regionale, bensì di una semplice approvazione.

Sta di fatto che avete scelto la strada della legge regionale. Ma allora, cari colleghi, bisogna essere coerenti. Non si può dare alla legge regionale la facoltà di deliberare il piano del comprensorio e poi stabilire un rapporto con gli organi centrali dello Stato che non è ammissibile sul piano costituzionale. Voi introducete infatti, come limite preventivo all'autonoma decisione della regione, che deve assumere con legge il piano comprensoriale, degli « indirizzi » del CIPE i quali non hanno nessun riscontro nella nostra Costituzione, non sono assolutamente previsti da alcuna norma costituzionale. Infatti la funzione di indirizzo e di coordinamento, riconosciuta agli organi dello Stato nei confronti delle regioni da quello stesso articolo 17 della legge finanziaria che voi richiamate nel disegno di legge, non riguarda la facoltà legislativa delle regioni, ma riguarda esclusivamente le loro funzioni amministrative. Non sarà necessario rileggere in questa sede il testo del decreto delegato che ha trasferito alle regioni i poteri in materia urbanistica, ma voi ricorderete che laddove il decreto delegato parla di una funzione di indirizzo riservata al Governo, esso si riferisce esclusivamente all'esercizio delle funzioni amministrative della regione, non certo al suo potere legislativo; voi invece pretendete che la legge regionale ubbidisca agli indirizzi stabiliti dal CIPE. Ma perfino sulle attività amministrative — non legislative — della regione, i

decreti delegati, che anche voi avete voluto, non prevedono la possibilità per il CIPE di intervenire direttamente nei rapporti con le regioni, ma fanno responsabile della funzione di indirizzo e di coordinamento il Governo nella sua collegialità, il Consiglio dei ministri, ed il CIPE soltanto qualora « di volta in volta » — così recita esattamente il decreto delegato — sia di ciò incaricato da parte del Consiglio dei ministri. Quindi nessuna possibilità vi è che si configuri una capacità di indirizzo affidata al CIPE quando poi non si tratta nemmeno delle facoltà amministrative per le quali tale indirizzo è previsto dalla legge del 1970 da voi richiamata, ma si tratta invece delle facoltà legislative delle regioni che non possono conoscere altro limite se non quello del rispetto di principi fondamentali stabiliti con legge, e non quindi dal Governo e tanto meno dal CIPE, e il limite dell'interesse nazionale fatto valere, però, non come limite preventivo, ma soltanto successivamente come strumento di controllo di merito da parte del Governo con la sanzione definitiva da parte del Parlamento. Ecco un corretto meccanismo istituzionale, ma voi avete seguito una strada diversa perchè avete voluto in questo modo stabilire che gli organi centrali dello Stato, i Ministeri, il CIPE siano gli effettivi gestori della programmazione del territorio di Venezia e ciò in nome di quell'interesse nazionale che avete scorrettamente richiamato nell'impostazione di questo articolo e di tutta la legge.

Riteniamo perciò che la stessa coerenza costituzionale non vi consenta di pensare ad un piano comprensoriale approvato con legge regionale e soggetto preventivamente ad ubbidire alle direttive fissate centralmente dal CIPE; nè tale difetto di incostituzionalità può essere corretto semplicemente chiamando alcuni rappresentanti degli organi locali a questa cosiddetta partecipazione che è una partecipazione subalterna e che, in ogni caso, non può sostituire l'esercizio di un autonomo potere da parte delle amministrazioni locali e dei consigli regionali.

Infine l'impostazione che voi date a tutto l'impianto istituzionale della legge è scor-

retta dal punto di vista costituzionale anche in ragione del rapporto che essa configura tra la regione e gli stessi poteri comunali. Infatti, quando stabilite che è la regione e non la rappresentanza dei comuni del comprensorio ad adottare il piano, in questo modo togliete al potere comunale una sua prerogativa che gli è riconosciuta dall'articolo 128 della Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Voi invece intervenite nel merito e all'interno di un potere che già oggi le leggi vigenti, quella legge urbanistica del 1942, per esempio, che il senatore Togni conosce così bene, riconoscono ai comuni; e sottraete ad essi poteri che sono loro propri, ancora una volta dando in cambio quella falsa partecipazione puramente consultiva che non può essere assolutamente accettata come qualcosa che possa soddisfare chi ha perduto, attraverso questi meccanismi legislativi, il proprio autonomo potere.

Quando stabilite, sempre a proposito dei poteri dei comuni, che una supercommissione, composta nel modo centralistico che è chiaramente evidente nell'impostazione del disegno di legge, sia chiamata ad esprimere pareri vincolanti e quindi di fatto a decidere sugli strumenti urbanistici adottati dai comuni, voi con questa proposta calpestate non soltanto il potere del comune ma ancora una volta anche quello della regione. Infatti il decreto delegato ha già riconosciuto come materia trasferita alla regione quella relativa alla approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali. Voi introducete invece una forma spuria e anomala di superapprovazione da parte di questa commissione composta in gran parte da rappresentanti delle amministrazioni centrali.

Da tutta l'impostazione del vostro disegno di legge scaturisce dunque la volontà di conservare in ogni modo nelle mani del potere centrale, nelle mani dell'Esecutivo, nelle mani dei ministeri non soltanto il potere che ad essi nessuno può disconoscere e che è necessario si eserciti sul territorio e sulla laguna di Venezia perchè gli interventi possano essere adeguati alle necessità di salvezza di questo territorio e di questa laguna; ma voi, a questi poteri che certamente è

necessario che vengano esercitati dagli organi centrali e che vengano inseriti in un contesto di collaborazione con i poteri locali, volete aggiungere altri poteri che sottraete all'autorità rappresentativa delle popolazioni.

È una strada che potete imboccare, che certo vi può procurare dei consensi dai nostalgici delle « alte autorità » ma che non credo sia corrispondente ai principi di autonomismo che sono propri anche del vostro movimento e che così grande forza hanno anche nelle vostre file all'interno proprio di quella regione veneta che non è certo l'ultima nella espressione di una volontà autonomista e regionalista. Se dunque voi correte questo rischio, se dunque voi siete pronti a pagare questo prezzo, ben sapendo che agite su un tessuto sociale, politico ed economico in cui i valori di autonomia hanno così grande fondamento nelle vostre stesse file, allora è giustificata la critica che vi fa il relatore di minoranza quando individua in questa volontà di prevaricazione dei poteri costituzionali qualche cosa che ha a che fare con un modo di gestire il territorio di Venezia e gli interventi su di esso e che non si configura nell'interesse nazionale — lasciate usare anche a me questa espressione in modo, credo, corretto — ma si configura invece nell'interesse di determinate cerchie, di determinati gruppi, di determinate categorie di persone che non hanno nulla a che fare con l'esigenza della salvezza di Venezia e con la volontà democratica e autonomistica di quelle popolazioni. Siete disposti a correre questo rischio? Corretelo fino in fondo, ma non dimenticate i voti di assemblee elettive locali, nelle quali la parte democristiana non è certo una piccola minoranza. Non dimenticate che questa vostra decisione non passerà sotto silenzio, non rimarrà soltanto in quest'Aula o sulla stampa, perchè sarete chiamati a renderne conto nella vita politica della regione veneta e del comune di Venezia, sarete chiamati a rispondere delle conseguenze che avrà avuto una scelta scorretta e contrastante con i poteri regionali e locali, come quella che volete a tutti i costi far prevalere in questo disegno di legge.

Ci auguriamo che così non sia; ci auguriamo che le parole mormorate frettolosamente dal ministro Gullotti, relative alla possibilità di accogliere emendamenti, non siano parole di circostanza, ma rivelino un'effettiva disponibilità. Intanto sarebbe bene che queste obiezioni, che non ci sembrano nè pretestuose nè strumentali, vengano discusse, se ve ne è ancora il tempo e la disponibilità, in modo approfondito nella prima Commissione del Senato, affinché si possano sentire anche le obiezioni e si possano valutare le conseguenze di una scelta o di un'altra per arrivare al termine di queste votazioni ad una decisione maturata attraverso una riflessione critica e un reale confronto delle idee. Se questo voleva significare l'accento del ministro Gullotti, ben venga questo confronto, ma se invece si intende procedere stancamente a colpi di maggioranza, sempre ammesso che questa maggioranza si realizzi in quest'Aula, allora dovete valutare le conseguenze dei meccanismi istituzionali prescelti sulla vita politica locale e su tutto un processo difficile e faticoso di costruzione di un nuovo ordinamento che pure voi dite — sinceramente credo da parte di alcuni di voi — di voler portare avanti e che viene invece contraddetto ad ogni passo da decisioni e impostazioni legislative come questa che veramente nella sesta legislatura repubblicana, in presenza di un ordinamento regionale costituito su tutto il territorio nazionale, non dovrebbero più poter essere presentate e che invece vengono ancora sostenute con tanta ostinazione e pervicacia. Sostituendo il primo articolo della legge con quello proposto da noi, che istituisce l'autorità comprensoriale come libera associazione degli enti locali collegati con la regione e con lo Stato in un corretto rapporto istituzionale, non scegliereste la strada proposta dai comunisti e dalle sinistre, ma la strada proposta dallo statuto della regione veneta, dal comune di Venezia, da forze politiche che sono anche dalla vostra parte. Preferite quest'altra strada? Ebbene, prendete le vostre responsabilità! (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro emendamento è semplice e di facilissima comprensione. Proponiamo che si sopprima il primo comma dell'articolo 1, cioè quella parte dell'articolo 1 che dichiara « di preminente interesse nazionale » il territorio veneziano e lagunare.

Dico subito che non avremmo proposto l'emendamento se a questo riguardo avessimo potuto parlare presso la Commissione affari costituzionali che doveva emettere il parere. In realtà, come è stato ricordato dal senatore Modica, nel deferire alla Commissione lavori pubblici l'esame di questa legge, si diceva che tale esame doveva essere preceduto dal parere della Commissione affari costituzionali e di altre Commissioni. Questo parere è stato chiesto dalla Commissione lavori pubblici, ma, la richiesta il presidente della Commissione affari costituzionali l'ha messa in tasca o l'ha messa nel cassetto: tanto per essere più precisi, essa è stata ed è tesaurizzata. (*ilarità*). Il fatto che non abbiamo potuto sostenere con maggiore tranquillità la nostra opinione sul primo comma in quella sede e con i testi e i dati che si sarebbero potuti controllare meglio e direttamente da parte degli eventuali avversari, portatori di altre opinioni, ci costringe a illustrare un po' diffusamente questo nostro emendamento.

Si tratta di un problema di pura natura costituzionale, cioè il problema se il legislatore ordinario, se il Parlamento potesse o possa dichiarare che il territorio di Venezia sia di preminente interesse nazionale. L'obiezione che non potesse dichiararlo è stata già sollevata presso la Commissione lavori pubblici, ma si è risposto in una maniera che a noi non appare convincente.

Qualcuno ha detto che la dichiarazione costituisce soltanto una presa di coscienza formale di quella che è stata l'eco nazionale e internazionale della drammatica situazione della laguna veneziana. In altri termini si tratterebbe di una pura e semplice affer-

mazione retorica che non inciderebbe nè sulla struttura e sul corpo della legge, nè sulla struttura e sul corpo di altre leggi che potrebbero venire. Si tratterebbe cioè di una affermazione assolutamente innocua dal punto di vista del rispetto delle competenze, da una parte, dello Stato, e, dall'altra, della regione. In realtà, qualunque affermazione di questo genere che sia contenuta in una legge, appunto perchè è contenuta in una legge, fino a prova contraria, e cioè fino alla pronuncia diversa di un qualche tribunale, si presume che abbia carattere e valore normativo. Perciò, la dichiarazione del « preminente interesse nazionale », dobbiamo pensare che abbia valore normativo.

In verità c'è stata anche un'altra risposta ed è stata data in Commissione dal relatore presidente della Commissione lavori pubblici; ma di lui ho l'impressione che il resoconto non abbia reso del tutto fedelmente il pensiero. Il relatore infatti avrebbe detto che il primo comma contiene un'affermazione di principio con cui si giustifica l'intervento dello Stato, il forte contributo di 250 miliardi da parte dello Stato. Il relatore sa bene — non sono io ad insegnarglielo — che le questioni di principio si pongono in quest'Aula nei discorsi, negli interventi, nelle relazioni, ma non si immettono in un testo normativo dato che le presunte o pretese affermazioni di principio immesse in un testo normativo acquistano efficacia normativa. Ora la parola « interesse », in una legge che riguarda materia di competenza dello Stato e della regione, una materia rispetto alla quale ci può essere conflitto di competenza tra lo Stato e la regione, non ha un significato generico, ma un significato specifico, tecnico-giuridico. Quando cioè si afferma che un determinato territorio è di prevalente interesse nazionale, questo vuol dire che lo Stato può intervenire direttamente anche se la materia sarebbe altrimenti di competenza regionale. Che sia così si desume innanzitutto dalla Costituzione: nella Costituzione infatti l'espressione « interesse nazionale » è usata là dove si afferma la competenza statale. Si desume inoltre dagli statuti regionali, dove la stessa espressione è impiegata nel medesimo senso. Si desume da tutta la prassi amministrativa e perfino

dalle sentenze, anche le ultime (quelle tanto discusse) della Corte costituzionale, dove appunto, sulla base dell'incidenza d'un interesse nazionale, si giustificano alcuni interventi diretti dello Stato contestati come violatori della propria competenza da alcune regioni.

Ecco perchè le giustificazioni che del primo comma, a quanto pare, sono state date nella Commissione lavori pubblici da suoi componenti e perfino dal suo Presidente, se sono quelle che risultano dal resoconto, non possiamo assolutamente accettarle.

La dichiarazione del preminente interesse nazionale è veramente preoccupante rispetto sia alla legge su Venezia sia a leggi future. È veramente preoccupante perchè consente, nel comprensorio di Venezia e in qualunque altra parte d'Italia, interventi che invece, secondo gli statuti regionali, non sarebbero consentiti. Questa preoccupazione che ci ha indotto a presentare l'emendamento, noi l'avremmo più eloquentemente manifestata e difesa presso la Commissione affari costituzionali. E, se non si fosse trattato di una legge che dobbiamo discutere ed approvare con il procedimento di urgenza, avremmo addirittura sollevato la questione sospensiva: avremmo chiesto la sospensione della discussione. Purtroppo, trattandosi di discussione che si fa sui singoli articoli e sui singoli emendamenti, non abbiamo altra soddisfazione se non quella di protestare e di prolungare questa nostra illustrazione oltre i termini che sarebbero stati necessari in Commissione per spiegarci. In realtà, guardando al futuro, se accettiamo il primo comma dell'articolo 1 della legge che stiamo discutendo, lo Stato, come fa per Venezia, potrà mettere il piede direttamente e pesantemente su qualunque materia di competenza di qualunque regione dichiarando anche qui il prevalente interesse nazionale. Si dirà che Venezia è un *unicum* e che, essendo un *unicum*, gli interventi che sono necessari entro il territorio di Venezia hanno effetto, per la loro risonanza, al di là dei confini della regione e andando al di là dei confini della regione sono veri e propri, in senso giuridico, interessi nazionali. Ma io rispondo che ci sono tante altre

città, per lo meno 100, in Italia, rispetto alle quali si potrebbero emettere, con i criteri usati dai proponenti in questa occasione, altrettante dichiarazioni di preminente interesse nazionale. Ci sarebbe Firenze, per esempio. Perchè Venezia è un *unicum*? Perchè è sulla laguna, perchè ha quell'architettura, perchè ha quella storia. Ma allora anche Firenze è un *unicum* perchè ha quell'architettura, ha quella storia; allora anche Torino perchè ha quella data impostazione urbanistica, anche Pisa, anche Arezzo e tante altre città rispetto a ciascuna delle quali lo Stato potrebbe emettere una dichiarazione di preminente interesse nazionale e su tale dichiarazione togliere alle regioni a cui appartengono queste città i poteri che costituzionalmente esse hanno.

A parte ciò, la nostra preoccupazione non deriva da una perplessità ma da una sicurezza, cioè dal fatto che già con l'articolo 1, col suo primo comma, sia stata violata la competenza della regione veneta, giustificandosi, anche per il futuro, interventi diretti da parte dello Stato, interventi che sarebbero legittimi solo se la loro efficacia travalicasse i confini della regione.

D E F A Z I O . Ne citi qualcuno.

B R A N C A . Posso citarne quanti ne vuole: innanzitutto comincio ad additare le leggi che ne parlano; in secondo luogo basta che io legga il decreto delegato n. 8 del 1972 in materia urbanistica, mediante il quale si sono trasferite alle regioni determinate funzioni: esso dice che lo Stato si riserva la competenza solo quando si tratta di materie che hanno valore unitario; lo Stato interviene quando si tratta di coordinare gli interventi di una regione con gli interventi di un'altra regione o dello Stato sull'intero territorio nazionale. È vero che le ultime sentenze della Corte costituzionale dicono cosa diversa da questa nostra opinione, perchè ammettono che provvedimenti i cui effetti siano limitati al territorio d'una regione — come potrebbe essere questo caso — possono essere dichiarati di interesse nazionale o di prevalente interesse nazionale e giustificare una competenza dello Sta-

to nei confronti di fenomeni di grandi dimensioni, come per esempio immense calamità naturali (tipo il caso del Belice). Ma il nostro è un caso diverso. Infatti è vero che la situazione della laguna veneta può considerarsi un'immensa e permanente calamità naturale e giustificare l'azione diretta dello Stato, ma limitatamente alla salvezza materiale di Venezia. Se però si legge l'articolo 2, esso è talmente generico che giustifica l'intervento dello Stato, con direttive tutt'altro che generali e con eccessivo impiego di certi suoi organi, anche per quanto riguarda lo sviluppo socio-economico di Venezia: invece lo sviluppo socio-economico di Venezia, da curare attraverso strumenti urbanistici, fuoriesce, anche se si accetta il ragionamento della Corte costituzionale, da quelle materie che hanno prevalente interesse nazionale.

Questa è la ragione per cui siamo contrari al primo comma dell'articolo e per cui affermiamo che il primo comma è contrario alla Costituzione e viola, almeno per l'azione dello Stato sullo sviluppo socio-economico di Venezia, la competenza regionale. Vorremmo pertanto che fosse soppresso: e, scendendo a un particolare, per esempio è assurdo che, mentre in base allo statuto veneto i comprensori fatti attraverso i consorzi dei comuni sono disposti dalla regione — si rilegga l'articolo 54 sullo statuto regionale — qui invece l'estensione del comprensorio è già determinata da una legge dello Stato: il secondo comma dell'articolo 2, sul quale non mi posso diffondere perchè stiamo parlando dell'articolo 1, già stabilisce qual è il comprensorio che deve essere formato per la difesa di Venezia.

Tutti questi motivi ed altri ancora — che non svolgo perchè, anche se lo facessi, nessuno mi ascolterebbe — hanno consigliato la presentazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. Premetto che sono qui ad esporre il pensiero e la decisione della maggioranza della Commissione.

Pertanto è ovvio che non posso in via di norma esprimere parere favorevole su quegli emendamenti — qualunque ne siano il significato e la portata — che in qualche modo sovvertono l'indirizzo a volta a volta accolto e votato dalla maggioranza della Commissione. Infatti, ove si dovessero prendere in considerazione emendamenti che sostanzialmente apportassero un radicale cambiamento allo spirito o alla lettera del testo del disegno di legge proposto dalla Commissione, dovrei, per correttezza, chiedere il parere della Commissione stessa. È quindi evidente che i due emendamenti 1.1 e 1.2 non possono, già per questi motivi di carattere generale, avere il parere favorevole del vostro relatore.

Per quanto in particolare riguarda l'emendamento 1.1, proposto dai senatori Lanfrè, Crollanza e Nencioni, distingo in esso tre parti. Una parte richiama i problemi e quindi gli elementi relativi all'equilibrio idraulico e alla situazione ecologica che più o meno si ripetono. Troppi sarebbero gli aggettivi e le definizioni che si potrebbero includere in questo articolo, se si volesse varare una norma perfetta *sub specie aeternitatis*, anche perchè si tratta di materia *de iure condendo*, in fase di lenta elaborazione. Ritengo comunque che l'articolo 1 e soprattutto gli articoli successivi siano abbastanza ben congegnati e validamente formulati.

Vi è poi la seconda parte dell'emendamento 1.1, che riguarda l'esclusione di futuri nuovi insediamenti o ampliamenti di attività industriali petrolifere, petrolchimiche, minerarie e via dicendo. A questo proposito mi richiamo a quanto già ebbi a dire ieri, come portavoce della Commissione, e cioè che già nel primo testo presentato al Parlamento (che, non dimentichiamolo, era il testo del ministro Lauricella del passato Governo di centro-sinistra), e successivamente nelle discussioni che noi e il Governo abbiamo avuto attraverso il vaglio in Assemblea o in Commissione di questo provvedimento, si è ritenuto indispensabile, e direi anche correttamente riguardoso, rispettare l'autonomia e le responsabilità degli enti locali, non costringendoli ad accettare fin d'ora soluzioni tecniche, perchè queste comporterebbero in-

nanzitutto da parte nostra competenze e conoscenze tali da consentirci di assumere responsabilità gravissime e in ogni modo presupporrebbero un vastissimo complesso di esperienze e di studi che allo stato attuale ritengo non siano in nostro possesso. Basta vedere i rapporti del cosiddetto « Comitato-ne » per renderci conto che non siamo ancora arrivati a poter dire con certezza, o almeno con approssimativa certezza se si deve prendere un provvedimento o un altro.

Pertanto non appare possibile accettare al primo articolo disposizioni tali da vincolare quelle che saranno le libere decisioni affidate dal disegno di legge stesso alle responsabilità del CIPE, della regione e degli organi ad essa collegati.

La terza parte di questo emendamento è relativa all'elezione di una alta autorità, affiancata dai rappresentanti della regione, degli enti locali, di talune categorie produttive, cioè all'elezione di una specie di dittatore, il quale, confortato dalla collaborazione dei rappresentanti della regione, degli enti locali eccetera, dovrebbe procedere all'esecuzione della legge, privando di ogni prerogativa e responsabilità regione, provincia e comune. Pertanto, non essendo possibile accettare l'emendamento anche perchè è estremamente distante dallo spirito e dalla lettera della normativa in esame, il relatore non è in condizione di esprimere parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.2 è invece coerente con lo spirito e la lettera del disegno di legge n. 362, presentato dai senatori Terracini ed altri, il quale inverte la competenza e le responsabilità degli organi rispetto a quello d'iniziativa governativa; lo Stato in tale proposta viene ad essere spogliato delle responsabilità che ha, che condivide...

M A D E R C H I . Che c'entra lo Stato?

T O G N I , *relatore*. Non va dimenticato che lo Stato esborse 250 miliardi e ne sborserà anche altri. Non so se siete nemici dello Stato... (*interruzioni dall'estrema sinistra*)... è certo, però, che laddove voi avete affermato il vostro dominio, siete statalisti fino all'esasperazione. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

Z U C C A L À . Con il Governo di centro-destra, invece, siamo a posto!

T O G N I , *relatore*. Per i motivi di carattere generale che ho già esposto e per queste considerazioni, che del resto avevo formulato già ieri in relazione al disegno di legge proposto dai colleghi Terracini ed altri, l'emendamento 1.2 non può essere accolto.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, illustrato lungamente, in termini apocalittici dal collega senatore Branca, mi limito a dare una risposta molto semplice. Innanzitutto preciso che non ho bene afferrato la questione della 1ª Commissione. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Quando due mesi prima dell'inizio del dibattito in sede referente il disegno di legge fu assegnato...

P E R N A . Tesoro introvabile!

T O G N I , *relatore*. ... alla 8ª Commissione, era previsto il parere di altre Commissioni. Qualche Commissione ha espresso il suo parere, qualche altra non l'ha trasmesso. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). L'8ª Commissione, comunque, è in perfetta regola.

P E R N A . Non può un solo senatore impedire che si riunisca la Commissione anche se ne è il presidente!

T O G N I , *relatore*. Sapete che di norma, se un parere non perviene alla Commissione di merito entro un termine di quindici giorni, l'iter del provvedimento non ne rimane intralciato, specie in sede referente, quando poi sarà l'Assemblea, nella sua globalità, a dover deliberare.

P E R N A . Ma se la Commissione è impedita deliberatamente!

T O G N I , *relatore*. Non vi inquietate adesso: la prendete troppo calda sin dall'inizio.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3 del senatore Branca, ovviamente il vostro relatore e la Commissione sono contrari in quanto il primo comma dell'articolo 1, sul quale si è rovesciato un complesso di accuse

e di sospetti, mentre non ha, è ovvio, un significato di norma cogente, esprime però lo spirito, l'indirizzo e l'impegno di solidarietà nazionale verso la città di Venezia.

Credo che in una situazione come questa, in un disegno di legge come questo (*interruzione del senatore Cavalli*) che riguarda uno dei patrimoni più alti e più nobili della nostra civiltà, verso il quale si è mobilitato l'interesse di tutto il mondo, il minimo che possiamo fare è riconoscere che il problema di Venezia interessa tutta la comunità nazionale, senza voler a tutti i costi evocare i fantasmi di molto eventuali sospetti d'illegittimità costituzionale. Parlo ad un maestro del diritto costituzionale, ma il senatore Branca sa benissimo che lo Stato, dico lo Stato espresso dall'istituto più alto, da quello che costituisce la fonte di tutta l'autorità, il Parlamento, come ha fatto le leggi costituzionali, le può modificare secondo particolare procedure... (*vivaci commenti dall'estrema sinistra*) quando intervengano motivi che lo rendano indispensabile. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Qui si tratta, come prima dicevo, di una manifestazione di solidarietà, di impegno nazionale, nel quale tutti gli italiani, almeno quelli che italiani sono, indubbiamente si trovano concordi per poter dare alla salvezza di Venezia, alla legge che riguarda Venezia, anche un appoggio morale che voglia dire quale sia l'interessamento di tutta la nazione. Per questo non posso accogliere lo emendamento 1. 3. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Illustre Presidente, onorevoli senatori, gli emendamenti che sono stati presentati contraddicono sostanzialmente e formalmente l'impostazione del disegno di legge, che è pienamente coerente con la vocazione pluralistica dello Stato democratico; motivo per il quale mi pare veramente paradossale, mentre la nazione e il Parlamento riservano un'attenzione tutta partico-

lare alla problematica della città di Venezia e del suo assetto lagunare, vedere avanzare alcune riserve in relazione ad una sottolineatura significativa ed essenziale, qual è quella espressa nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. In tale comma infatti si definisce il problema della salvaguardia di Venezia « di preminente interesse nazionale ».

Ritengo in primo luogo che tale carattere di preminente interesse non possa essere liquidato da alcuni, anche se autorevoli, soggettivismi giuridicistici. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*). È pur vero, d'altra parte, che la qualificazione di una zona territoriale del nostro Paese coll'espressione di « preminente interesse nazionale » potrebbe essere riservata in altre occasioni e per altre aree regionali, ma è altrettanto verificabile che un così solenne pronunciamento non solo rimane pressochè singolare, ma è necessariamente propedeutico allo sforzo finanziario che la nazione ha inteso assumersi.

Inoltre, per l'eccezionalità che la salvaguardia di Venezia presenta, la preminenza del suo interesse esplicita non la sovrapposizione delle strutture dello Stato all'autonomo concorso delle articolazioni locali, ma implica, nella sua qualificante espressione, un'attenzione della collettività nazionale, la quale mette a disposizione una parte delle proprie risorse, in una zona particolare ed unica del territorio nazionale, per risolvere i problemi ad essa connessi. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

È stato detto, inoltre, che l'articolo in esame paleserebbe una prevaricazione, non so se surrettizia o intenzionale, per quanto riguarda il necessario concorso che gli altri enti locali territoriali debbono dare. Mi pare invece che l'ultimo comma reciti ed evidenzi, in maniera chiara e inequivocabile, la funzione di protagonisti che viene ad essi assegnata.

Pertanto ritengo che, quando esplicitamente si sottolinea il concorso della regione, della provincia e del comune, si apra quella dialettica, indispensabile alla determinazione della soluzione, che può confortare e de-

finire l'impegno che la comunità nazionale ha inteso assumersi.

Per questi motivi il Governo è contrario all'accoglimento dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, ritengo che esso vada considerato nelle tre parti in cui sostanzialmente è strutturato. La prima parte è caratterizzata dal fatto che prescrive alcune soluzioni tecniche e poichè il disegno legislativo si articola in indirizzi e direttive, e non in una formulazione normativa, dovremo esaminarlo quando esprimeremo il parere del Governo su alcune proposte riguardanti i problemi idraulici della città di Venezia e della sua area lagunare.

Per definire, a tale proposito, la più rispondente soluzione tecnica, il Parlamento italiano ha già approvato due fondamentali atti legislativi: il primo riguardante il blocco dell'emungimento delle acque sotterranee che avrebbe contribuito, anzi ha contribuito, al verificarsi del fenomeno della subsidenza e l'altro che ha stabilito un finanziamento di 4 miliardi per studiare, attraverso una ricerca moderna ed approfondita, quale possa essere la soluzione più efficace al fine di limitare le conseguenze del fenomeno dell'acqua alta, che tanto pregiudizio ha recato a Venezia e alla sua laguna. Anticipare, quindi, con un disposto legislativo, una soluzione tecnica potrebbe contraddire la puntuale iniziativa che il Parlamento ha approvato e l'onere che il Paese si è assunto. E poichè l'attività di ricerca, per la problematicità stessa del fenomeno, darà indicazioni che dovranno essere comparate, ritengo che si possa definire la soluzione tecnica più rispondente alla conservazione dell'assetto lagunare della città di Venezia solo a conclusione di questa qualificante indagine scientifica.

N E N C I O N I . Anche se fossero necessari altri 4 miliardi?

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se la ricerca lo richiede, la collettività nazionale dovrà sottoporsi ad ogni necessario contributo. Per quanto riguarda poi l'ultima parte, proprio perchè ho detto che l'articolo 1 corrisponde alla vo-

cazione pluralistica dello Stato, la soluzione che viene proposta costituisce il superamento del funzionale concorso degli enti locali. E poichè vogliamo garantire una loro attiva partecipazione, in modo tale che le forze politiche siano credibili quando postulano una loro più diffusa presenza per avere un concorso più adeguato e rispondente alle soluzioni relative, non posso accettare il suggerimento di costituire una particolare autorità. In base a questa motivazione, pertanto, non ritengo di poter accogliere l'emendamento proposto dai senatori Lanfrè ed altri. Sugli altri emendamenti poi mi pare implicita la mia risposta.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.1, per il quale è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 nella versione proposta dall'emendamento di cui si discute non porta — vorrei fare osservare all'onorevole Sottosegretario che così autorevolmente rappresenta tutto il Governo — alcuna soluzione tecnica particolare. L'emendamento all'articolo 1, come lo stesso articolo 1 del disegno di legge in esame, pone dei principi generali cui si informa tutto il disegno di legge e noi abbiamo sostenuto non tanto una soluzione in contrapposizione a quella proposta col disegno di legge — e pertanto non ho compreso il motivo espresso dal rappresentante del Governo — ma abbiamo ampliato i concetti espressi dalla norma che appare ambigua ed insufficiente. È ambigua perchè non chiarisce in modo — come ha detto il senatore Lanfrè — inequivocabile che quella che è stata indicata come « la vitalità socio-economico nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione » possa essere compatibile con la tutela dell'equilibrio idraulico, con la preservazione dell'ambiente dall'inquinamento

atmosferico e delle acque, con il rispetto dell'unità — questo è il punto — indivisibile e irriducibile dell'ecosistema lagunare.

Certo, quando si costruiscono dei canali perchè attraverso le bocche di porto le petroliere di grandi dimensioni possano entrare in laguna e arrivare nella città di Venezia, è evidente, a prescindere dalla questione ecologica, dalla questione dell'inquinamento, che pure è grande ed abbiamo visto a quali conseguenze porta, che la stessa escavazione di questi canali che possono passare per Malamocco e per le altre bocche di porto porta una lesione all'intero sistema lagunare con le conseguenze che in questi anni abbiamo dovuto in Parlamento solo lamentare.

Ecco la ragione per cui noi, accingendoci all'esame di questo disegno di legge, con una procedura che giustamente — dico: giustamente — vieta un'ampia discussione generale (perchè già in quest'Aula l'abbiamo tenuta, sia pure in un ritaglio di tempo molto affrettato, con il rispetto dei diritti di tutti i Gruppi), riteniamo che pure questi concetti valeva la pena di sottolineare, di ripetere, perchè attraverso la lesione di questi principi di carattere vorrei dire naturale si è creata una situazione che tutti sono d'accordo nel ritenere non ulteriormente prorogabile.

Il fatto che l'articolo 1, nella versione del disegno di legge in esame, sia insufficiente, inadatto ed incompleto porta anche le conseguenze che non vi ripeto perchè ne ha già parlato il senatore Lanfrè illustrando l'emendamento. Voglio soltanto difendere l'emendamento nella sua premessa per due ragioni. Prima di tutto perchè è stato male interpretato dal relatore, senatore Togni, che probabilmente si è soffermato solo sulla portata estrinseca della norma, senza capire la ragione per cui un emendamento soppressivo era stato presentato.

Noi siamo contrari all'emendamento soppressivo per validissime ragioni di tecnica legislativa, della dinamica, dell'interpretazione della norma, anche in senso teorico, anche in senso generico, anche intendendo la norma presa a se stessa come entità giuridica, a prescindere dal testo dell'articolo stesso.

Si è detto che è una norma assolutamente inutile perchè non porterebbe alcuna modifica al sistema già vigente nel diritto positivo. Si è detto poi, in contraddizione con la premessa, che questa norma, che non ha contenuto normativo, praticamente porterebbe a delle modificazioni profonde nella nozione che si deve avere dei rapporti dinamici tra lo Stato, la regione, gli enti locali.

Lo Stato può intervenire anche se la questione è di competenza regionale, in forza di questa norma. Dobbiamo deciderci; o questa norma è un *flatus vocis*, senza alcun contenuto di carattere giuridico, o è talmente forte nella sua proiezione nel mondo esterno che può intervenire a modificare persino il rapporto tra lo Stato e le regioni per quanto concerne nientemeno la competenza fissata dalla Carta costituzionale. E noi non siamo nè per l'una nè per l'altra soluzione.

Non è la prima volta che noi legislatori ci troviamo di fronte — e mi rivolgo anche a tutti coloro che del diritto hanno fatto una divisa di studio per la loro vita — a delle norme meramente dichiarative perchè le norme dichiarative sono al di fuori dell'ordine giuridico. Cosa si potrebbe dire della Costituzione della Repubblica che ha delle eccellenti, chiare e limpide norme dichiarative? E questa è una norma dichiarativa che si distingue dalle dispositive, si distingue dalle norme-provvedimento e dalle norme di esecuzione. E non si tratta di un'affermazione retorica, come qualcuno in quest'Aula ha sostenuto. Tanto è vero che, per tentare di giustificare un emendamento soppressivo della premessa, si è arrivati persino a dire che portava a modificare, attraverso una norma di legge ordinaria, non so come, una competenza fissata dalla Costituzione della Repubblica, perchè qui ci troviamo di fronte al solito dilemma bicornuto. È una norma di legge ordinaria. Se la competenza è fissata dalla Costituzione i casi sono due: se è vera la proposizione, la norma cade nel nulla proprio per l'esistenza della norma costituzionale, oppure questa norma riesce a modificare un sistema posto, per quanto concerne l'attribuzione di competenze, dalla Costituzione della Repubblica e allora, in questo caso, ci troviamo di fronte non ad una norma ordinaria, ma ad una norma

molto elevata, nella gerarchia delle norme, una norma cioè di contenuto costituzionale, cosa che non è.

Dunque vi è la dimostrazione dell'assoluta validità e necessità, per quanto concerne l'esistenza di questa norma, del suo riconoscimento — ed eccomi alla dichiarazione di merito — a prescindere dall'esame di carattere giuridico della norma stessa.

Siamo di fronte ad una esigenza morale prima che giuridica, di fronte cioè alla situazione di Venezia, che è stata posta all'ordine del giorno nei consessi mondiali. E dobbiamo dire, vergognandocene, che fino ad oggi non abbiamo sentito il dovere di mettere al bando tutte le discussioni inutili e di fare veramente qualcosa, anche accettando quel contributo che ci veniva da mani generose e da consessi internazionali di carattere culturale, con diffide e telegrammi di messa in mora che ancora ci fanno arrossire di fronte al mondo.

Dice questa norma che il territorio della città di Venezia e della sua laguna è dichiarato di preminente interesse nazionale. E questa espressione è passata nella pratica legislativa come « p.i.n. ». La ricorderete in mille altre leggi: « preminente interesse nazionale ». L'abbiamo riconosciuta a società di navigazione, l'abbiamo riconosciuta come norma dichiarativa per quanto concerne gli enti lirici, banche. E se si dovesse, onorevoli colleghi, ritenere che questa norma meramente dichiarativa è una norma inutile perchè contenuta in uno statuto regionale che fa parte del sistema costituzionale, cosa dovremmo dire quando, di fronte all'articolo 6 della Costituzione, che pone l'esigenza di una tutela delle minoranze etniche e linguistiche, tutti gli statuti regionali che si potevano trovare in ipotesi o si trovavano in realtà in questa situazione hanno voluto nel loro seno ripetere la norma costituzionale? L'hanno ripetuta come l'ha ripetuta lo statuto Trentino-Alto Adige, come l'ha ripetuta lo statuto di cui oggi incidentalmente ci occupiamo. E noi allora dicemmo che i casi sono due: o la norma è identica, e allora è assolutamente inutile, o la norma è diversa, e allora ci troviamo di fronte a un problema difficile di interpretazione sistematica di due

norme costituzionali. Qui siamo di fronte ad una norma dichiarativa che pone il problema all'attenzione di tutta la nazione considerata come comunità, ma considerata anche come valori, considerata anche come esigenza, come palpito verso le cose che debbono interessare perchè sono un patrimonio che abbiamo ricevuto e che dobbiamo trasmettere senza atti che possano lederlo agli occhi dell'umanità. Ecco l'interesse nazionale ed ecco il contenuto dell'emendamento all'articolo 1 che non è uguale o non uguale, diverso o non diverso da quello contenuto nel disegno di legge: è una norma che estende e che pone dei concetti di cui l'articolo 1 del disegno di legge era carente, tendente a completarlo e tendente soprattutto a fissare dei principi ai quali ci dobbiamo attenere se vogliamo che abbia serio contenuto e senso pratico l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema destra*).

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Sarebbe inutile che io, a nome del mio Gruppo, facessi una dichiarazione di voto perchè ho l'impressione che la decisione sia stata già presa non solo dal Governo ma anche dall'Assemblea: infatti l'Assemblea a quanto pare o meglio la maggioranza dell'Assemblea si muove come vuole il Governo. Se il Governo vi ordinasse di affermare che quella ragazza (*indica il banco dei resocontisti*) è brutta, voi direste che quella ragazza è brutta. (*Proteste e commenti dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Branca, la prego di non provocare questa discussione.

B R A N C A . Comunque la ragione che ci costringe a fare questa dichiarazione di voto è che da un lato la nostra illustrazione dell'emendamento, con cui si chiede la soppressione del primo comma, non è stata capita, dall'altro è stata in parte fraintesa.

C A R O L L O . Non si è spiegato.

B R A N C A . E adesso mi spiego, appunto, con la dichiarazione di voto. Io non ho affatto detto, e rispondo al senatore Nencioni...

C A R O L L O . Lei parla con orgoglio intellettuale.

B R A N C A . Che cosa vuol dire orgoglio intellettuale?

P R E S I D E N T E . Senatore Branca, non raccolga queste interruzioni.

C A R O L L O . Ha la presunzione di dire agli altri: non avete capito.

B R A N C A . Non è affatto vero. Volevo dire che non mi sono spiegato bene. (*Interruzioni*). Volevo dire che alcuni hanno capito, per esempio il senatore Nencioni ha capito (*commenti dal centro e dal centro-destra*), mentre il senatore Togni ha dichiarato di non aver capito, o ha fatto finta di non aver capito.

T O G N I , *relatore*. Ha fatto tanta di quella confusione che c'era poco da capire.

B R A N C A . Quanto all'onorevole Sottosegretario, mi meraviglio che mi rimproveri di aver usato argomenti giuridici. Qui siamo di fronte a un problema di costituzionalità e tale problema anche in Parlamento si deve risolvere soltanto sulla base di argomenti giuridici. È vero che il Parlamento può tutto, può emanare anche una norma incostituzionale come questa, però se va di fronte alla Corte costituzionale la norma può essere dichiarata illegittima: allora abbiamo il dovere di evitare che la norma vada dinanzi alla Corte costituzionale.

Qual è il senso del mio intervento e la ragione del nostro emendamento? Ci spaventa la dichiarazione che Venezia e laguna siano territorio « di preminente interesse nazionale ». Non ho detto io che questa sia una frase retorica: un collega, in seno alla Commissione lavori pubblici, ha detto che è una frase retorica o innocua, così ho letto dal resoconto; io ho detto invece che è una frase

tutt'altro che retorica, è una frase che ha valore normativo: lo ha in forza dell'articolo 117 della Costituzione, secondo cui la regione ha potestà legislativa in certe materie semprechè le norme, da essa emanate, non siano in contrasto con l'« interesse nazionale ». Questo significa che se c'è l'interesse nazionale la regione non ha poteri. Quindi la solenne dichiarazione dell'interesse nazionale, contenuta nel vestibolo di questa legge che volete farci approvare, significa che in materia urbanistica, benchè nel 1972 voi abbiate trasferito alla regione le funzioni dello Stato, a Venezia la regione è privata o può essere privata della propria competenza.

È chiaro adesso quello che ho voluto dire. La dichiarazione di preminente interesse nazionale, col suo valore normativo, è pericolosa per le influenze che ha avuto e può avere sia nella struttura e nell'applicazione di questa legge — che non respingiamo in blocco e lo si vedrà durante la discussione degli altri articoli e degli altri emendamenti — sia nell'eventuale emanazione di altre leggi che riguardino altre città così importanti, così uniche come Venezia, per le quali questa nostra legge sarebbe un brutto precedente. Ecco la ragione che ci induce a respingere il primo comma del primo articolo della legge. Dichiarare che il territorio della città di Venezia è di preminente interesse nazionale significa soprattutto giustificarvi oggi e domani interventi massicci e diretti dello Stato in una materia, quella urbanistica, che rientra nella potestà della regione: e che ciò sia già stato fatto nel corpo della legge in discussione è provato dall'articolo 2 laddove si parla di direttive che il CIPE e la commissione di ministri danno per quanto riguarda lo « sviluppo » di Venezia. Lo sviluppo socio-economico di Venezia non è materia soltanto di interesse nazionale o di prevalente interesse nazionale, ma, come quello di Firenze, come quello di qualsiasi altra grande città d'Italia, è primariamente di interesse regionale e locale, soprattutto se si guarda ai piani urbanistici.

L'articolo 1 è in contraddizione con se stesso perchè, mentre nel terzo comma dice che la regione agisce nei limiti delle sue competenze, le competenze le sono state tolte col

primo comma, con la dichiarazione dell'interesse nazionale, che è un riconoscimento di una quasi esclusiva competenza dello Stato.

La contraddizione e l'ambiguità di tale affermazione mi ricordano la barzelletta del pascià. Un pascià si accorge che un suo dignitario ama un'odalisca e allora lo chiama e gli dice: fra trenta giorni avrai il diritto di prendertela. E quello se ne va contento. Ma il ventinovesimo giorno il pascià lo richiama e gli dice: ho dato ordine, per ragioni politiche, di castrarti. Così al trentesimo giorno era maturato per il dignitario il diritto di prendersi la donna, ma questi non aveva più gli strumenti per esercitarlo. Altrettanto fate voi nei confronti della regione: riconoscete alla regione un diritto ma le togliete gli strumenti per esercitarlo. (*Applausi dall'estrema sinistra. Proteste dal centro.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Pisanò, Lanfrè, Mariani, Bacchi, De Sanctis, Endrich, Filetti, Tanucci Nannini, Latanza, Basadonna, Mario Tedeschi, De Fazio, Plebe, Nencioni e Pistolesi hanno richiesto sull'emendamento 1.1, del senatore Lanfrè e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Indico quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Hanno votato sì i senatori:

Bacchi,
De Fazio, De Sanctis,
Endrich,
Filetti,
Lanfrè, La Russa, Latanza,
Mariani,
Nencioni,
Pazienza, Pistolese,
Tanucci Nannini, Tedeschi Mario.

Hanno votato no i senatori:

Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albarello, Alessandrini, Antonicelli, Arcudi, Argiroffi, Ariosto, Arnone, Artioli, Assirelli, Avezzano Comes,

Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Bertinelli, Bertola, Bertone, Biaggi, Bianchi, Boldrini, Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Borracino, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Carollo, Caron, Carraro, Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavalli, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chinello, Cifarelli, Cipellini, Colella, Colleselli, Colombo, Coppola, Corba, Cossutta, Cucinelli, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, De Carolis, De Falco, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Ponti, De Vito, Ermini,

Falcucci Franca, Farabegoli, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filippa, Follieri, Forma, Fracassi, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garavelli, Garoli, Gatto Eugenio, Gaudio, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudo, Giuliano,

La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Mancini, Marangoni, Marcora, Mari, Marotta, Martinazzoli, Mazza-
rolli, Mazzoli, Merloni, Mingozzi, Minnocci, Modica, Moneti, Montini, Murmura,

Noè,

Oliva, Ossicini,

Pacini, Pala, Papa, Parri, Pecchioli, Pecoraro, Pellegrino, Peluso, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Piccioni, Pinna, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Pozzar, Premoli,

Rebecchini, Ricci, Robba, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Rossi Doria, Ruhl Bonazzola Valeria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Sarti, Scaglia, Scardaccione, Secchia, Segnana, Senese, Sgherri, Sica, Signorello, Smurra, Spadolini, Spataro, Specchio, Spigaroli, Spora, Stirati,

Talamona, Tanga, Terracini, Tiberi, Tirio-
lo, Togni, Torelli, Toros, Treu,

Urbani,

Valitutti, Varaldo, Venanzetti, Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Vignolo, Viviani, Zaccari, Zanon, Zavattini, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Artieri, Bonino, Lisi.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo sull'emendamento 1. 1:

Senatori votanti	217
Maggioranza	109
Favorevoli	14
Contrari	203

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.2, presentato dal senatore Modica e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Branca e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 2. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, predispone e adotta un piano com-

prensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, e lo approva, con legge regionale, entro 15 mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'ambito dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento, la Regione provvede sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a termini dell'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comitato così composto: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, Sindaco di Venezia, un rappresentante designato congiuntamente dagli altri Comuni di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I predetti indirizzi attengono a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità ecologica della laguna.

Gli indirizzi di cui al precedente comma sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Gli indirizzi del CIPE vengono adottati in coerenza con la programmazione economica nazionale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La Regione, ai fini di cui al precedente articolo si avvale di un piano comprensoriale del comune di Venezia e di Comuni contermini il cui numero sarà determinato con legge regionale in base a criteri e procedure per la formazione e la gestione del comprensorio nel quadro della suddivisione comprensoriale regionale. In ogni caso faranno parte del comprensorio tutti i comuni della gronda lagunare.

I comuni del comprensorio si costituiscono in consorzio secondo norme prescritte nella formazione e gestione del comprensorio stesso, ne predispongono e ne attuano il piano tenendo conto degli indirizzi generali che lo Stato dà alle Regioni in relazione all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i predetti indirizzi devono essere fissati dal CIPE che si avvale per prepararli di un comitato composto da: il Ministro dei lavori pubblici, Presidente; il Ministro del bilancio e della programmazione economica; il Ministro della pubblica istruzione; il Ministro della marina mercantile; il Presidente della Giunta regionale veneta; i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto; i sindaci dei capoluoghi di provincia e i sindaci dei comuni appartenenti al comprensorio,

I predetti indirizzi, secondo lo spirito della legge n. 281, dovranno riguardare problemi, criteri, procedure di carattere generale nazionale in rapporto alla necessità di coordinare le finalità e gli sviluppi del piano comprensoriale di Venezia a quelli degli altri comprensori della Regione ».

2. 8 SAMONÀ, ANTONICELLI, BRANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione d'intesa con i comuni interessati provvede con legge ad individuare il territorio comprensoriale idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente e il perimetro lagunare di cui al successivo articolo 6, a definire le procedure per provvedere alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

I comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale a costituirsi in Consorzio.

Entro sessanta giorni è adottato dal Consorzio uno statuto che ne stabilisce attribuzioni, compiti e funzionamento garantendo la partecipazione dei singoli consigli comunali interessati, del Consiglio regionale veneto e del Consiglio provinciale di Venezia nel processo di formazione, attuazione e verifica del piano comprensoriale.

Lo statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del Consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i consigli comunali del comprensorio, compresa la minoranza, mediante il sistema del voto limitato.

Lo statuto è deliberato dai singoli consigli comunali e approvato definitivamente con legge regionale.

Entro un anno dalla sua costituzione, il Consorzio provvede alla formazione e alla adozione del piano comprensoriale ».

2. 3 CAVALLI, ABENANTE, CHINELLO, CEBRELLI, MADERCHI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Entro tre mesi dalla deliberazione del CIPE di cui al comma successivo ed in conformità alle indicazioni in essa formulate, la Regione del Veneto provvede a delimitare, con legge regionale, un'area comprensoriale da sottoporre ad unitaria pianificazione. Sono in ogni caso compresi in detta area i territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mi-

ra, Quarto d'Altino e Iesolo. All'approvazione del piano comprensoriale per detta area provvede la Regione con sua legge sulla base degli indirizzi che il CIPE determina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a termini dell'articolo 17 lettera a) della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I predetti indirizzi comprendono:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) indicazioni ed impostazione generale delle misure per la salvaguardia dell'ambiente paesistico, naturale e storico-artistico di Venezia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico e all'unità ecologica e fisica della laguna.

Gli indirizzi di cui al precedente comma sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Con la stessa legge di cui al primo comma del presente articolo la Regione del Veneto provvede alla costituzione di un Consorzio obbligatorio fra tutti i Comuni i cui territori sono compresi nell'area delimitata ai sensi di detto primo comma.

La stessa legge regionale stabilisce il modo di costituzione, la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione del Consorzio, stabilendo in particolare che l'Assemblea generale dello stesso comprende anche i rappresentanti delle minoranze dei Consigli comunali dei comuni consorziati e che essa delibera a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Il Consorzio provvede entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale alla formazione del piano comprensoriale sulla base degli indirizzi determinati dal CIPE.

La stessa legge regionale di cui al primo comma del presente articolo stabilisce come detto piano comprensoriale deve essere dal Consorzio formato e deliberato, il relativo procedimento e le forme di pubblicità.

La Regione si sostituisce al Consorzio nella formazione e nella deliberazione del piano comprensoriale qualora il Consorzio

a ciò non provveda entro il termine stabilito dal comma 6 del presente articolo.

2. 15 CIFARELLI, MAZZEI, VENANZETTI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La regione, ai fini di cui al precedente articolo, provvede con propria legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) ad individuare il territorio soggetto a piano comprensoriale;

b) a costituire il Consorzio tra gli enti locali interessati (regione, province, comuni) definendone in uno statuto attribuzioni e compiti atti comunque a garantire la partecipazione al processo di predisposizione, formazione, attuazione del piano.

Il piano predisposto e adottato dal Consorzio, sarà approvato dalla regione entro quindici mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi ».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3.

2. 13 GROSSI, PIERACCINI, AVEZZANO COMES, VIGLIANESI

Al primo comma, dopo le parole: « precedente articolo », inserire le altre: « individua il perimetro lagunare e ».

2. 4 CHINELLO, ABENANTE, CAVALLI, CEBRELLI, MADERCHI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA

Al primo comma, sostituire le parole: « e lo approva », con le seguenti: « assicurando con propria legge la partecipazione dei comuni riuniti in Consorzio. Per la formazione del piano ai fini del coordinamento delle previsioni degli interventi è istituita la conferenza di coordinamento tra Consorzio, Regione e Governo. Il piano è approvato ».

2. 5 CAVALLI, ABENANTE, CEBRELLI, CHINELLO, MADERCHI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA

Sostituire, al primo e all'ultimo comma, la parola: « CIPE », con le altre: « Governo o del CIPE all'uopo delegato ». Al secondo comma, sostituire la parola: « CIPE », con le altre: « Governo o dal CIPE all'uopo delegato ».

2. 6 CAVALLI, ABENANTE, CHINELLO, CEBRELLI, MADERCHI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA

Sopprimere il secondo comma.

2. 9 SAMONÀ, ANTONICELLI, BRANCA

Al secondo comma, in fine, aggiungere le parole: « , ed altri per le opere di cui all'articolo 7, lettere e) ed f) ».

2. 14 GROSSI, PIERACCINI, AVEZZANO COMES, VIGLIANESI

Al terzo comma, sopprimere le parole: « e al suo eventuale ampliamento ».

2. 10 GROSSI, PIERACCINI, AVEZZANO COMES, VIGLIANESI

Al terzo comma, sostituire le parole: « La Regione provvede », con le altre: « Il Consorzio e la Regione provvedono ».

2. 11 GROSSI, PIERACCINI, AVEZZANO COMES, VIGLIANESI

Al quinto comma, sostituire le parole: « Sindaco di Venezia », con le altre: « Sindaci di Venezia, Chioggia e Mira, due rappresentanti di ciascuno di questi Comuni, ».

2. 7 ABENANTE, CAVALLI, CHINELLO, CEBRELLI, MADERCHI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA

Sostituire il sesto comma col seguente:

« I predetti indirizzi attengono:

a) alla delimitazione, ai fini idraulici e della subsidenza, di un più vasto comprensorio che includa tutti i territori con influen-

za diretta e indiretta, da un lato, sull'equilibrio idraulico nell'intera laguna e, dall'altro, sulla subsidenza per effetto dell'emungimento delle falde acquifere e metanifere con il conseguente divieto di tali emungimenti e la rapida costruzione degli acquedotti sostitutivi;

b) al divieto di ogni ulteriore sottrazione di superficie all'area lagunare (essiccamento di barene, lavori di marginatura, casse di colmata, valli da pesca) ed all'eventuale restituzione ad essa di superfici sottratte in precedenza;

c) ad assicurare la libera circolazione delle acque nella laguna, la regolazione della loro entrata alle tre bocche, compresa quella di Malamocco con l'esclusione di approfondimenti e di argini lungo il canale corrispondente;

d) allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nelle industrie di Venezia e del retroterra, mediante la loro graduale riconversione che elimini quelle inquinanti e quella petrolifera in particolare, sostituendo rifornimenti di questa via oleodotto anziché via mare;

e) all'assetto territoriale del comprensorio, alla protezione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Venezia e dei centri minori e alla restituzione, per quanto possibile, del carattere naturale e paesaggistico dell'intera laguna, con destinazione di una larga parte di essa a parchi naturali ».

2. 12 ROSSI DORIA, PIERACCINI, GROSSI, AVEZZANO COMES, VIGLIANESI

Al sesto comma, lettera b), sostituire le parole: « all'unità ecologica della laguna », con le altre: « all'unità indivisibile ed irriducibile dell'ecosistema lagunare affermata nell'articolo 1 ».

2. 1 LANFRÈ, CROLLALANZA, NENCIONI

All'ultimo comma, in fine, aggiungere le parole: « e nell'integrale rispetto dall'articolo 1 ».

2. 2 LANFRÈ, CROLLALANZA, NENCIONI

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

S A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A M O N A . L'articolo 2 è al centro, si può dire, di tutte le questioni che riguardano la legge: è l'elemento sostanziale ed operativo su cui si basa la legge stessa in quanto applicazione di norme che consistono nel trovare delle attribuzioni attraverso le quali gli interventi urbanistici sono tali da far conseguire i fini che la legge si propone nell'articolo 1. Il piano comprensoriale, infatti, di cui si parla e su cui si fondano i concetti dell'articolo 1, è proprio uno strumento urbanistico particolare.

Non si tratta — e qui vorrei prevenire un discorso del senatore Togni — di un emendamento di carattere sconvolgente, o di contenuto troppo tecnico da rimandare alla elaborazione della regione, del CIPE, del pre-CIPE o di quanti altri organi si voglia; si tratta invece di un emendamento che vuole correggere un errore della legge che discutiamo. Un errore da rilevare; e desidererei l'attenzione delle persone che mi ascoltano, perchè quando votano si rendano conto che la legge è sbagliata proprio nell'argomento operativo fondamentale cioè nello strumento urbanistico di cui propone l'uso.

Che cosa dice la legge presentata al nostro esame?

Che lo strumento urbanistico per conseguire i fini indicati dall'articolo 1 è il piano comprensoriale. Se avesse detto che è il piano regionale o il piano provinciale o se si fosse riferita ad un piano, per esempio, di quattro comuni, avremmo potuto capire che il riferimento era appunto fatto a queste entità amministrative riconosciute; in altre parole avremmo avuto come base del piano l'ente propulsore su cui formarlo. Nel caso che la legge ci propone non esiste alcun chiarimento di che cosa sia il comprensorio su

cui formare il piano comprensoriale. Eppure anche l'articolo 54 dello statuto della regione propone proprio i comprensori, come strumento operativo del territorio; spetta dunque alla regione, proprio nell'occasione di questa legge, determinare i caratteri della entità comprensoriale.

Le conseguenze di questo mancato chiarimento sono secondo me assai gravi. Le conseguenze sono queste. Nel richiedere il piano comprensoriale, il CIPE o il pre-CIPE danno indirizzi tutti riferiti ad argomenti che non riguardano il comprensorio, ma il piano comprensoriale. Essi dimenticano perciò che quando danno tali indirizzi si riferiscono al piano di una entità che non si è ancora definita, ammettono di poter formare il piano di un organismo ancora sconosciuto, senza pensare che così facendo vanificano le finalità da loro fissate, dato che il piano manca dell'organo che deve formarlo. La legge in discussione non ha tenuto conto che se facciamo un piano, per un comune, conosciamo i caratteri di questa entità-comune che vive al di là del piano, oltre il tempo del piano!

Ma questa legge per Venezia trascura questa situazione e non considera che Venezia deve avere una sua stabile realtà oltre gli effetti di un piano, da costruire per mezzo di un ente caratterizzato che deve formare il piano. Quindi è necessario stabilire anzitutto i criteri per determinare le caratteristiche di questo ente che è il comprensorio. Non si tratta di un problema tecnico che potrebbe essere risolto dopo, ma deve essere definito ora. Altrimenti si crea una situazione paradossale: si forma un piano comprensoriale senza stabilire che cosa è il comprensorio da cui dipende. Senza avere caratterizzato il comprensorio è infatti chiarissimo che il piano non c'è e non si può fare. Non si può nemmeno determinare la circoscrizione di questo comprensorio, perchè bisogna stabilire prima le sue caratte-

ristiche da cui la circoscrizione stessa dipende.

Facendo riferimento a tutta la letteratura urbanistica, possiamo stabilire che il comprensorio serve ad unificare gli interventi; tutti gli interventi, che in Italia avvengono, purtroppo, fino ad ora con interferenze frequenti per la loro discontinuità, invece di essere unificati. Nell'attività urbanistica di oggi l'organo comprensoriale ha assunto questa funzione unificante: i fini primari del comprensorio sono di arrivare alla globalità degli interventi urbanistici. Nella legge non si fa alcun cenno a questi fini primari. Gli indirizzi e poi le direttive al piano comprensoriale sono di carattere generico, tutti potrebbero darli perchè ne sono pieni tutti i libri di divulgazione urbanistica: sono trascritti dai manuali e dalle leggi urbanistiche passate e non hanno niente a che vedere con quello che deve essere per caratteristiche il comprensorio di Venezia.

Volete fare un comprensorio che salva Venezia o volete fare un piano comprensoriale senza costruito e senza testa? Fate pure così, ma per lo meno nell'articolo 2 mutate quello che è addirittura contrario a qualunque principio di urbanistica e nominate il comprensorio. Pensateci tutti.

E non mi dica il presidente Togni che questa mia è una considerazione tecnica che si potrà porre dopo. La questione, invece, va esaminata subito perchè ne sono sbagliati i termini nella legge e devono essere corretti.

In realtà che cosa avrebbe dovuto fare il CIPE o il pre-CIPE? Avrebbero dovuto stabilire dal punto di vista generale le direttive per determinare cosa è un comprensorio a livello nazionale e quali dovrebbero essere i suoi riferimenti al comprensorio di Venezia nel quadro di tutti i comprensori regionali.

Se guardate con attenzione l'emendamento all'articolo 2 da noi proposto, constaterete che cerchiamo di ovviare a questo errore che, con la presentazione di un piano comprensoriale di cui non si conoscono le caratteristiche dell'ente che lo forma, ridicolizza la legge. Perciò vi chiediamo di fare qualunque cosa purchè nella legge stessa si accenni al comprensorio come entità

e vengano precisate le direttive del CIPE, che sono quelle di stabilire i caratteri del comprensorio in generale eliminando gl'indirizzi proposti di carattere generico e di scarso significato urbanistico. Non mi preoccupo che questi indirizzi possano limitare la autonomia locale, perchè non hanno alcun valore operativo. Così come sono, questi indirizzi chiunque li prenderà sotto gamba e li eluderà. Perciò è necessario stabilire le caratteristiche del comprensorio, dopo di che si formerà il piano che lo riguarda e rappresenterà l'avvio per lo sviluppo di Venezia. Il piano infatti costituisce un momento di queste operazioni mentre il comprensorio è destinato a rimanere nel tempo al di là del piano stesso.

Questa è la parte della legge più importante sotto tutti gli aspetti: riguarda l'unificazione di tutte le attività di questo territorio; riguarda anche l'unificazione ecologica che non possiamo concepire frantumata in mille rivoli; riguarda l'unificazione di tutte le attività di servizio; l'unificazione dell'attività economica e di tutto quello che le è indispensabile. Si trasformerebbe così la vecchia legge urbanistica, dando al primo territorio italiano soggetto a comprensorio un vero strumento urbanistico con funzioni dirette al di sopra dell'ente comunale.

C A V A L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A V A L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo presentato l'emendamento 2.3 e gli altri che sono subordinati, tendenti a modificare l'impianto generale della legge che — non ci stancheremo mai di ripeterlo, sebbene sia stato già detto — è un impianto centralistico ed autoritario. Inoltre questi nostri emendamenti ci offrono l'occasione per affrontare un argomento che ci sembra importante. Infatti con essi tendiamo a portare un contributo per dissipare una grossa mistificazione secondo la quale soltanto togliendo alle assemblee elettive veneziane, cioè espropriando Venezia ai veneziani e alle loro assemblee elettive, comunali, provinciali e regiona-

li, è possibile un'operazione di salvaguardia del patrimonio che la città lagunare rappresenta.

Il ragionamento che ha ispirato il disegno di legge governativo è appunto questo: soltanto lo Stato nei suoi ristretti vertici ministeriali e burocratici avrebbe la volontà politica di realizzare questa importante impresa che è la salvaguardia e lo sviluppo di Venezia e della sua laguna; un'impresa che investe non solo soluzioni tecniche, ma scelte precise che toccano determinati interessi concreti. Pertanto difendere la laguna dalle acque alte, dagli inquinamenti; risanare il tessuto edilizio della città non solo per restaurare la più alta concentrazione di monumenti esistenti in un singolo centro, ma perchè la gente veneziana possa abitarci e viverci; evitare che l'estensione disordinata del polo industriale di Porto Marghera aggravi la situazione lagunare, ebbene, tutte queste cose sarebbero impossibili o comunque compromesse se la gestione della legge fosse attribuita, nelle dovute forme istituzionali, alla regione, agli enti locali, anzichè agli organi burocratici centrali manovrati dal Governo!

Certo, dicendo questo non vogliamo affatto negare la presenza dello Stato. Ci rendiamo conto che siamo di fronte ad una questione di grande rilievo; anzi nel nostro disegno di legge parliamo di Governo e non di CIPE, proprio perchè vogliamo una responsabilità politica, mentre nel disegno di legge governativo, a ben vedere, il Governo una responsabilità politica non se la prende mai.

Voi volete quindi una legge che, anzichè operare delle scelte di fondo su quello che deve essere il futuro di Venezia e del suo comprensorio, ne resta invece semplicemente in attesa.

Chi farà queste scelte?

Lo dite con chiarezza nell'articolo 2: il vostro disegno di legge dice che le scelte le farà il CIPE. Queste scelte le rimanda ad un organismo senza responsabilità politica, il CIPE. Ma anche questa è una scelta certo, e decisamente grave.

Vediamola concretamente, questa scelta. Chi deve fare il piano comprensoriale? Ecco la vostra logica: c'è un pre-CIPE che pre-

para gli indirizzi. Intanto non si sa entro quanto tempo deve preparare questi indirizzi. Poi c'è il CIPE che riesamina questo lavoro preparatorio del pre-CIPE e addirittura, per dare degli indirizzi di carattere generale, la legge gli affida sei mesi di tempo. In terzo luogo, passati questi sei mesi, il CIPE passa gli indirizzi alla regione Veneto, la quale si limiterà — questa è la nostra interpretazione e questo avverrà — a trascrivere in una legge regionale lo schema di piano comprensoriale che le sarà passato, che essa avrà ricevuto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Ora voi dovete spiegarmi, al di là delle parole, delle affermazioni sul rispetto dei compiti e delle competenze regionali e delle autonomie comunali, quale peso, quale spazio, in questo articolo 2, è riservato al consiglio comunale e al consiglio provinciale di Venezia, nonchè agli altri comuni che stanno sulla gronda lagunare, che sono istituzionalmente i soggetti di un piano comprensoriale.

La nostra proposta invece dice che alla regione spetta non di fare il piano comprensoriale, ma di individuare il territorio comprensoriale più idoneo a raggiungere gli obiettivi di difesa, di salvaguardia e di sviluppo. La nostra proposta dice che tale comprensorio e i relativi finanziamenti possono essere estesi ad altri comuni oltre a quelli indicati. In terzo luogo diciamo che sono i comuni riuniti in consorzio obbligatorio generale che predispongono, preparano il piano comprensoriale, assieme naturalmente al consiglio regionale e alla provincia. Si vuole cioè, con la nostra impostazione e le nostre proposte, garantire la più larga base elettiva e una reale gestione democratica del comprensorio.

Infine siamo d'accordo che il piano comprensoriale venga approvato con legge regionale.

Il nostro disegno di legge prevede altresì una conferenza di coordinamento tra il consorzio, la regione e il Governo.

Quindi, come si può constatare, nella nostra proposta tendiamo ad eliminare quel grosso pasticcio sulla strumentazione del

rapporto tra il potere nazionale e gli altri poteri locali che si verificherà se sarà approvato l'articolo 2 del vostro disegno di legge.

Nel nostro provvedimento non c'è sovrapposizione dello Stato alla regione; non c'è e non si vuole sovrapposizione della regione sugli enti locali, ma cerchiamo, attraverso la conferenza di coordinamento tra consorzio dei comuni, regione e Governo, di stabilire un incontro tra tutti gli organi dello Stato repubblicano, tra tutte le componenti interessate alla giusta e rapida applicazione della legge, un incontro che sia rispettoso delle singole e diverse competenze, funzioni e compiti.

I poteri della regione nel nostro emendamento sono garantiti e valorizzati dal fatto che ad essa spetta individuare il territorio comprensoriale, dal fatto che ad essa spetta approvare il piano con una propria legge, assumere le attribuzioni e le funzioni trasferite il 15 gennaio di quest'anno con il decreto presidenziale n. 8. Quindi non si tratta di differenze di poco conto, come cerca di dirci ogni tanto il senatore Togni.

Non si tratta di differenze di poco conto, ma di sostanza, di impianto, di strumentazione diversa del meccanismo istituzionale.

La modifica proposta vuole quindi assicurare, meglio di quanto si fa con l'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge governativo, la partecipazione dei comuni e del loro consorzio alla formazione e alla adozione del piano comprensoriale che dovrà poi essere approvato dalla regione.

Quindi non si tratta di sostituire il centralismo ministeriale con un nuovo centralismo questa volta regionale. Del resto basta ricordare a noi stessi che la pianificazione urbanistica è materia di indiscutibile competenza comunale. La stessa circolare del Ministro dei lavori pubblici, contenente le istruzioni per l'applicazione della legge numero 765 del 6 agosto 1967, riconosce che all'autorità comunale spetta istituzionalmente la competenza primaria in materia di formazione della regolamentazione urbanistica.

Con il vostro articolo 2 stravolgete tutto questo. Poi, con il cappello dell'articolo 1, in cui si parla di preminente interesse na-

zionale, date la possibilità agli organi burocratici centrali di fare il buono e il cattivo tempo, di scavalcare gli organi locali, la regione, la provincia e il comune.

Nello stesso senso si muovono gli altri emendamenti che abbiamo presentato al testo governativo: 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Come potete constatare, presentiamo emendamenti alternativi perchè vogliamo che non solo in quest'Aula, ma fuori di essa, nel Paese, a Venezia, sia chiara la posizione nostra e anche la vostra, e nello stesso tempo intendiamo intervenire anche sulla meccanica che riteniamo errata del vostro disegno di legge per tentare anche per questa via modifiche migliorative.

Per cui con l'emendamento 2.4 noi indichiamo la necessità che venga fissato il nuovo perimetro lagunare; tenete conto che il perimetro lagunare è stato fissato dalla Repubblica di Venezia. Io credo che sia necessario approfittare di una legge speciale per Venezia per fissare una norma che obblighi chi di competenza a determinare il nuovo perimetro lagunare tenendo conto dei cambiamenti, delle trasformazioni che sono avvenute.

Con l'emendamento 2.5 si cerca comunque di assicurare una presenza degli enti locali e di stabilire un coordinamento tra i comuni, la regione e il Governo, cioè cerchiamo di introdurre anche nella meccanica del vostro articolo 2 un emendamento che riporti in qualche modo in primo piano la presenza degli enti locali e del loro consorzio nel momento in cui si dovrà discutere e adottare il piano comprensoriale.

L'emendamento 2.6 ha un senso, contrariamente a quanto ha pensato e ha detto il relatore rispondendomi in Commissione, secondo il quale la nostra formulazione sarebbe priva di significato quando diciamo: « il Governo o il CIPE all'uopo delegato ».

Ebbene non è una norma priva di significato perchè, ripeto, nel decreto n. 8, del 15 gennaio 1972, del Presidente della Repubblica si dice: « l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica ». Quindi l'onorevole se-

natore Togni non ci venga a dire quando risponderà sull'emendamento 2.6 che è un emendamento privo di senso, privo di significato. Sarà priva di senso la sua risposta.

Voce dal centro. Se non l'ha ancora sentita?

C A V A L L I . Ma l'ha già detto in Commissione. Con l'emendamento 2.7 a noi pare che oltre al comune di Venezia anche comuni come quello di Chioggia e di Mira, grossi comuni di circa 50.000 abitanti l'uno e 30.000 l'altro, debbono avere un'adeguata rappresentanza nel cosiddetto pre-CIPE e poter dire, almeno in quella sede, la loro opinione.

Spero di essere stato chiaro nell'illustrazione di questi emendamenti auspicando che il Governo ne intenda l'importanza e ne tragga le dovute conclusioni.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, illustrerò il mio emendamento 2.15 con brevità e senza premettere ampie considerazioni circa le concezioni di fondo, da quelle autonomistiche a quelle della preminenza dello Stato. Con questo emendamento, noi repubblicani facciamo uno sforzo di razionalizzazione dell'articolo 2, tenendo conto della esigenza di sistemare tanto la parte della competenza della regione, quanto la parte della competenza dei comuni e comprensoriale.

Quindi, ci siamo posti l'obiettivo di individuare il perimetro dell'area comprensoriale da sottoporre a unitaria pianificazione. L'organo preposto a ciò deve essere la regione Veneto. Noi indichiamo, come del resto era già indicato nel testo che il Senato ebbe ad approvare, che in ogni caso in questa zona da sottoporre ad unitaria pianificazione devono essere compresi i territori del comune di Venezia e quelli di cui sempre ci siamo occupati. Così pure, con riferimento alle competenze della regione, ne individuiamo altre due: essa deve approvare il piano comprensoriale che sarà redatto dal consor-

zio dei comuni e deve tener conto degli indirizzi fissati dal CIPE, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Individuiamo cioè in questo modo due compiti fondamentali della regione: quello di determinare l'area che deve essere sottoposta ad unitaria pianificazione e quello di dare approvazione al piano comprensoriale. Riferendomi per brevità all'ultimo comma dello emendamento sostitutivo dell'articolo 2, concludo che riconosciamo, come è logico, alla regione anche il compito di sostituirsi al consorzio nella formazione e nella deliberazione del piano comprensoriale, qualora il consorzio non vi provveda entro il termine stabilito. E questo perchè non poniamo in una posizione di particolare preminenza e di assoluta intangibilità nè l'uno nè l'altro degli enti: ognuno ha le sue competenze e le sue responsabilità. I comuni hanno una sfera di autonomia, come delle responsabilità dirette, e devono essere chiamati a precisare le linee del piano comprensoriale e le sue determinazioni. Non dimentichiamo però che i comuni, molto spesso, sono difficili a concordare tra loro, a causa di problemi campanilistici, talora deteriori, che potrebbero creare una situazione di *impasse* ovvero una mancanza di soluzioni, cui è logico la legge previamente debba porre rimedio.

Per quanto riguarda l'attività di pianificazione comprensoriale, l'individuiamo affidandola ad un consorzio, obbligatorio tra tutti i comuni i cui territori siano compresi nell'area delimitata dalla regione. Questo consorzio deve essere costituito e deliberare secondo le norme che con legge regionale la regione Veneto è chiamata ad emanare; ma fra l'altro le minoranze dei consigli comunali devono essere rappresentate nel consiglio del consorzio. Il consorzio dei comuni ha il compito di provvedere alla predisposizione e formazione di questo piano comprensoriale nel giro di due anni.

Credo che a questo punto della discussione non occorran molte parole per illustrare il significato di questo emendamento: nello sfondo di esso, oltre il rispetto delle autonomie comunali e l'intento di creare un meccanismo armonico e funzionante fra i comu-

ni, le regioni e i poteri centrali e quindi il CIPE, cioè l'aspetto economico e la responsabilità programmatrice del Governo, vi è anche la preoccupazione di fare in modo che al comprensorio corrisponda una unitaria responsabilità, cioè un ente che permanentemente ne curi gli interessi e ponga ad esso tutta l'attenzione.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Grossi e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento all'emendamento 2.15. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

All'emendamento 2.15, quarto comma, in fine, aggiungere le parole: « , la Regione e le Province interessate ».

2.15/1

GROSSI ed altri

G R O S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O S S I . Ritiro l'emendamento 2.15/1. È stato qui ricordato dal relatore di maggioranza che questa legge portava la firma del ministro Lauricella; non credo che il ricordarlo fosse un tentativo per metterci a disagio in questa nostra posizione di oppositori. Siamo coscienti che la legge ha avuto la firma del ministro Lauricella e intendiamo rispettare la sua strutturazione, però nessuno ci impedisce di dare un contributo con proposte migliorative. Lo stesso Sottosegretario ha ammesso in Commissione che la legge si poteva migliorare. Ora, il nostro tentativo di miglioramento si ispira a due fatti. Innanzi tutto vi è un'Aula nuova e se il Regolamento pretende una nuova discussione del provvedimento è logico ed accettabile che in questa sede possano essere apportati dei miglioramenti. In secondo luogo, anche i decreti delegati emanati dallo Stato per le regioni rappresentano un fatto nuovo che secondo noi dà la possibilità di precisare alcuni argomenti che comportano modifiche alla legge, alcune delle quali non secondarie.

L'emendamento 2.13 che mi accingo ad illustrare è certamente uno dei più importanti. Il disegno di legge stabilisce che il piano comprensorio debba essere eseguito dalla regione. Questa formulazione è stata poi migliorata dalla Commissione che ha aggiunto che la regione assicura con propria legge la partecipazione dei comuni interessati e di eventuali loro consorzi alla formazione del piano. Ma anche in tal modo, secondo noi, la formulazione è lasciata in termini troppo vaghi. Il miglioramento apportato dalla Commissione che ha imposto di ascoltare i comuni non è sufficiente. Lo strumento che può dare realmente ai comuni la possibilità non solo di partecipare ma di compartecipare decidendo assieme alla regione il piano comprensorio è uno solo: la formazione di un consorzio intercomunale.

La legge urbanistica, passata con decreto alla regione, comporta la possibilità che i comuni formulino dei piani intercomunali. Ora, con l'attuale formulazione dell'articolo 2 viene meno questo diritto dei comuni. Inoltre, anche il non fissare in precedenza le dimensioni del territorio del comprensorio è un venir meno da parte della regione all'obbligo espresso nella legge dove si stabilisce che compete alla regione determinare le dimensioni del comprensorio stesso. È giusto che sia la regione a definire le dimensioni del comprensorio poichè questo verrà fatto con l'occhio teso ai riflessi di quanto può accadere nei territori vicini. Certamente, infatti, gli altri territori tenderanno, al di là dell'uso di leggi speciali, ad organizzarsi in forme comprensoriali a tutela dei propri interessi nel quadro dello sviluppo economico regionale.

Riteniamo pertanto che lo strumento del consorzio intercomunale sia l'unico ed il migliore per arrivare ad un piano comprensorio. Però, a differenza di quanto sostenuto paritariamente dai colleghi del Gruppo comunista e del Gruppo della sinistra indipendente, che fermano il concetto del consorzio all'associazione dei comuni, noi proponiamo di allargarlo agli altri enti locali e precisamente alle province che, a nostro parere, svolgono come istituto ampi compiti in settori che non possono non interessare la

strutturazione di un piano comprensoriale (vedi le strade, le scuole medie superiori, gli ospedali psichiatrici) e alla regione che all'interno del consorzio avrà ampia possibilità di coordinare il lavoro e lo sviluppo della formulazione del piano. Non è una invenzione nostra: è l'apporto anche di una esperienza largamente portata avanti nella Lombardia dove i consorzi intercomunali si sono largamente sviluppati — la mia provincia ne conta tre già da dieci anni — consorzi che hanno formulato dei piani che purtroppo sono rimasti fermi soltanto al livello di studi e di ricerca in quanto non possono diventare, mancando la legge, operanti, ma che però hanno dato la possibilità ai comuni di incontrarsi, di scambiarsi opinioni sulle proprie necessità, di addivenire ad una formulazione di piani di sviluppo economico. In questa situazione la provincia ha svolto un compito di collegamento veramente pregevole ed interessante e mi spiace che non sia qui presente il collega Patrini della maggioranza che è stato sempre — e penso che lo sia ancora, anche se voterà contro il nostro emendamento — un fervido sostenitore del consorzio intercomunale come strumento da usare per lo sviluppo dei comprensori. C'è, però, l'amico Vernaschi che, prima di essere mio collega come senatore, è stato egregio ed emerito collaboratore nell'attività di provincia, con il quale ho steso lo statuto di questi consorzi intercomunali. (*Interruzione del senatore Modica*). Il senatore Vernaschi non si è ancora pronunciato; personalmente, comunque, posso dire che se anche dovesse votare contro, sono convinto che mentalmente la pensa ancora come me.

Ecco perchè riteniamo che la regione, traendo esempio dalla provincia, possa svolgere un profondo lavoro di coordinamento nell'ambito del consorzio, anche perchè, automaticamente, la formulazione del piano verrebbe portata ad una conclusione positiva; se dovessero scoppiare dei gravi disagi e delle gravi discordie, è meglio che si verifichino durante la formulazione del piano piuttosto che dopo, evitando che la regione in sede di approvazione lo debba colpire, rinviarlo, senza approdare a risultati positivi.

Questo è il significato del nostro emendamento che, secondo noi, non altera la struttura della legge ed è migliorativo perchè completa in termini molto precisi il modo di partecipazione dei comuni alla formulazione del loro avvenire. Inoltre pur essendo in questo momento specifica per Venezia, la discussione su questo argomento è molto importante perchè il giorno in cui si dovesse riproporla, ad esempio in Lombardia, non so in che modo i lombardi — che sono molto avanti nello sviluppo delle strutture consortili — possano essere soddisfatti e disposti, al di là dell'appartenenza a qualsiasi partito, ad accettare un'impostazione di piano comprensoriale che faccia affidamento sostanzialmente sulla regione, escludendo i comuni. Il nostro discorso perciò, dal punto di vista politico, esprime la preoccupazione che il formulare questo strumento di programmazione in tali termini sia un grave precedente. Temiamo che il decurtare e l'annullare i poteri e le capacità del comune di intervenire oggi, possa ricapitare domani nelle regioni che qui rappresentiamo. Ci preoccupiamo realmente di questo aspetto ed è per questo che mi rivolgo alla maggioranza perchè voglia tentare almeno di considerare che la strutturazione della legge non ne avrebbe danno se si accettasse il consorzio dei comuni, con la presenza della regione e delle province, come uno strumento ben definito per determinare il piano. In tal caso avremmo fatto tutti opera utile.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 14, si tratta di una modifica che ha lo scopo di ovviare ad una incompletezza del secondo comma dell'articolo 2. In esso si fa l'elenco dei comuni — sono otto — nei quali verranno spesi i finanziamenti messi a disposizione dallo Stato. Però, all'articolo 7 della legge, nel quale vengono elencati i lavori che possono essere finanziati, alle lettere e) ed f) sono indicati dei lavori che è più facile che debbano essere eseguiti fuori dal territorio degli otto comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 2. L'articolo 7 alla lettera e) dice infatti che sono di competenza dello Stato lavori relativi alla sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua lagu-

na. Opere di questo genere è più facile che si presentino come necessarie al di fuori della cerchia lagunare piuttosto che all'interno. Quindi con il nostro emendamento proponiamo che si dia la possibilità di finanziare i lavori oltre che negli otto comuni di cui al secondo comma dell'articolo 2, anche in quei comuni nei quali si rendessero necessari interventi del tipo di quelli indicati alla lettera e) e alla lettera f) dell'articolo 7. Quelli di cui alla lettera f) riguardano la esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali. Anche per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria e delle acque naturali può benissimo accadere che nel comune vicino al limite territoriale stabilito dalla legge per il finanziamento dei lavori vi sia una situazione particolarmente disastrosa che possa essere risolta se stabiliamo la possibilità, sempre in ordine ai lavori di cui alla lettera e) e alla lettera f) dell'articolo 7, di finanziare i lavori stessi.

L'emendamento 2. 10 riguarda il terzo comma dell'articolo 2. Esso dice: « Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento, ... ». Non capisco che cosa si voglia indicare con l'espressione « e al suo eventuale ampliamento », con il presupposto che la regione in quel momento abbia già predisposto un piano comprensoriale e quindi abbia già definito il territorio di intervento. Si ha l'impressione che nello stendere questo articolo si presupponesse che il comprensorio fosse costituito soltanto dagli otto comuni e che quindi si concedesse in un secondo tempo questa possibilità di ampliamento. Ma questo non ha senso. Quando la regione ha definito il territorio nel quale il comprensorio agisce, non ha senso prevedere possibilità di ampliamento. Perché in tal caso il discorso dovrebbe essere ripreso dalla regione per riesaminare anche il problema delle finalità generali che si intendono raggiungere perché l'ampliamento di un comprensorio modifica lo schema di tutti i problemi.

L'emendamento 2. 11 è subordinato all'approvazione dell'emendamento relativo al primo comma. Nel caso in cui questo emenda-

mento venga approvato allora al terzo comma dell'articolo 2 bisogna sostituire logicamente all'espressione « La Regione provvede » l'altra « Il Consorzio e la Regione provvedono ».

ROSSI DORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DORIA. Onorevoli colleghi, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, la legge presenta una contraddizione perchè, pur affidando alla regione la predisposizione del piano, stabilisce allo articolo 2 che questo debba essere predisposto sulla base di indirizzi fissati dal CIPE, e al comma sesto vorrebbe indicare la natura di questi indirizzi.

Di fatto al sesto comma non si indica nulla perchè nulla significano, se non l'ovvio, le espressioni « sviluppo e assetto territoriale », « protezione dell'ambiente naturale e storico-artistico » e nulla significa anche l'aggiunta dei termini « equilibrio idrogeologico e unità ecologica della laguna ». Gli indirizzi così formulati non fanno altro che ripetere il contenuto dell'articolo 1 della legge e non aggiungono nulla. Così facendo, a nostro avviso, la legge viene meno al suo principale scopo e il Parlamento, se così l'approvasse, verrebbe meno alle sue prerogative.

Quattro ragioni, infatti, rendono indispensabili indicazioni non generiche, ma specifiche, di indirizzi essenziali entro i cui limiti il CIPE possa fare poi le sue specificazioni, sia di contenuto che di coordinamento con la programmazione nazionale.

La prima ragione è che questa è la prima delle leggi, di cui il Parlamento è investito, che abbia un grosso, prevalente rilievo ecologico. Se il Senato, per iniziativa del suo Presidente, ha attribuito ai problemi della ecologia carattere di priorità, come si sta facendo in tutti i Paesi, non può poi delegare al CIPE le indicazioni dei fondamentali indirizzi della salvaguardia di Venezia, cioè della situazione che, nel nostro Paese, è la più gravemente compromessa dal punto di vista ecologico in conseguenza della nostra passata irresponsabilità ecologica.

La seconda ragione è che il Senato è perfettamente in grado di indicare gli specifici, essenziali indirizzi per la salvaguardia di Venezia, perchè la legge viene dopo anni di studi accurati, che li hanno inequivocabilmente individuati. La relazione del Comitato, costituito con legge del 1966 presso il Ministero dei lavori pubblici, corredata tra l'altro da 70 allegati tecnici, non lascia alcun dubbio al riguardo e non ha formulato delle proposte decisionali, solo perchè ha giustamente e chiaramente riconosciuto che le scelte comportano delle valutazioni di natura non tanto tecnica quanto politica. Ora, se nella sede politica in cui siamo, che è appunto il Parlamento, queste scelte non vengono indicate ed adottate e se ne delega l'indicazione al CIPE, il Parlamento, a nostro avviso, viene meno ad un suo preciso dovere.

La terza ragione è che gli indirizzi riguardano un problema già duramente, forse irreparabilmente, compromesso da decisioni e da opere precedenti, la maggior parte delle quali sono state prese proprio dagli organi che compongono il CIPE e alcune dal CIPE stesso. Ho qui la documentazione di fatti recenti, non di fatti passati e, se voi leggete il memoriale consegnato anche al Presidente della nostra Assemblea da parte di « Italia nostra », vedrete che da parte del Genio civile e del Magistrato alle acque si stanno facendo una serie di sbarramenti, che precludono e chiudono ulteriormente la laguna e si stanno autorizzando valli da pesca, casse di colmata, che limitano l'area lagunare. Ebbene sono questi organi gli stessi che dovrebbero poi stabilire gli indirizzi del piano. Eh, no! Il meno che si possa dire del dispositivo del disegno di legge a questo riguardo è che è ingenuo e, se vogliamo dire la parola esatta, è ipocrita!

C'è poi la quarta ragione e cioè che la legge, fissando in questo articolo la procedura per il piano comprensoriale, decide per un lungo tempo e quindi decide della stessa esistenza di Venezia, la quale potrà sopravvivere solo se i grandi problemi idraulici e dell'equilibrio naturale della laguna saranno risolti. Quindi se questa legge non conterrà indirizzi di natura idraulica ed ecologica impegnativi per il CIPE e per tutti, potrà di-

ventare una legge non per la salvaguardia ma per la distruzione di Venezia. Bisogna che tutti lo sappiano e bisogna dirlo molto chiaramente.

Come i colleghi sanno, in qualità di membro della Commissione per i problemi ecologici, ho già sollevato, in quella sede, le stesse esigenze e proposte, che ora, a nome del mio partito, presento come emendamento. Comprendo le ragioni per le quali la Commissione non ha creduto di accogliere la mia proposta di parere, dato che essa comportava decisioni di carattere politico, che solo in Aula il Senato poteva prendere. Ma adesso che siamo in Aula è evidente che bisogna prenderle.

Mi sembra che alle stesse preoccupazioni ed esigenze, che ho ora espresso, siano ispirati altri emendamenti presentati, e in particolare quelli del collega Cifarelli per il Partito repubblicano. Tuttavia, egli dovrà riconoscere che, non soltanto ha accettato la generica articolazione dei due punti relativi agli indirizzi di quel sesto comma dell'articolo 2, che non dicono nulla (come ho detto prima), ma che anche l'emendamento 11 all'articolo 3, che egli propone non rispetto al CIPE, ma alla regione, se sarà approvato non basterà a vincolare il CIPE nella fissazione degli indirizzi e resta lacunoso rispetto ad alcune delle maggiori esigenze per la salvaguardia di Venezia, la cui osservanza è stata sempre dichiarata indispensabile dal suo partito e da altri partiti in quest'Aula.

L'emendamento presentato dai socialisti propone indirizzi che non contraddicono e non interferiscono, anzi aiutano CIPE e regione a fare quello che è il loro compito. Esso si articola in 5 punti, il primo dei quali riguarda la delimitazione di un più vasto comprensorio ai fini idraulici e della subsidenza. Tenete, infatti, presente che il comprensorio di Venezia e del territorio circostante, con i suoi specifici problemi, è una cosa; ma anche che i problemi, che influiscono sulla stabilità di Venezia, investono un comprensorio assai più largo, specialmente ai fini della subsidenza, perchè sappiamo che questa dipende dall'emungimento delle falde acquifere e delle falde metanifere di una zona circostante molto più larga

di quanto non sia l'area che probabilmente sarà conveniente considerare nel comprensorio.

Il secondo punto riguarda l'integrità dell'area lagunare con la restituzione ad essa delle superfici recentemente sottratte e facilmente restituibili, visto e considerato che abbiamo abbastanza realismo per dire che non possiamo eliminare tutti gli impianti e le opere che purtroppo sono state fatte con grave compromissione dell'equilibrio della laguna.

Il terzo punto si riferisce alla libera circolazione delle acque marine nella laguna, per rendere efficace la regolazione e la limitazione delle acque alte. Ma, a questo riguardo, non bisogna farsi illusioni: è evidente che se si costruirà il canale dei petroli, se approfondiremo il canale di Malamocco, se non chiuderemo le tre bocche, non risolveremo il problema. Venezia andrà a fondo; potrà metterci 10 anni di più o dieci anni di meno. Il problema, dunque, va risolto e questo deve essere detto in una legge destinata alla salvaguardia di Venezia!

Questo comporta, quindi — e vengo al quarto punto — una graduale riconversione industriale di Venezia nel suo retroterra, con il pieno mantenimento dell'occupazione e possibilmente con una ulteriore espansione dell'occupazione stessa. Ma perchè questo sia possibile è necessario limitare, prima, e sostituire, poi, tutte quelle industrie fortemente inquinanti e particolarmente le petrolchimiche, interessate ad alterare il regime idraulico della laguna per garantire il trasporto delle grandi navi, a grande profondità, ossia a varare opere incompatibili con la salvezza di Venezia.

Occorre, quindi, creare un sistema di oleodotti, da un lato, e risolvere, dall'altro, il problema di un graduale spostamento dell'industria petrolchimica in altre zone. Queste cose, tuttavia, debbono essere esplicitamente dette in una legge per Venezia, non possono essere lasciate alle decisioni di altri perchè, così facendo, non assolveremmo alla nostra funzione.

L'ultimo punto è quello della protezione dei valori storici e naturali di Venezia e della laguna. Va però sottolineato che a tut-

to il territorio della laguna va conservato quel carattere naturale che costituisce la bellezza di Venezia e che abbiamo alterato in modo catastrofico negli ultimi trent'anni. Bisogna quindi istituire per una gran parte dei parchi nazionali.

Dire queste cose nella legge non significa entrare in campo tecnico; significa semplicemente fare una legge che abbia un significato.

Le leggi debbono parlare ai cittadini. Il CIPE deve seguire precisi indirizzi, che debbono essere chiaramente indicati e sui quali non ci possa essere alcuna controversia o scappatoia.

Mi auguro, quindi, che, se realmente questa legge deve servire alla salvaguardia di Venezia e non alla sua ulteriore rovina, tutto il Senato e tutto il Parlamento approvi l'inclusione nel provvedimento di queste indicazioni.

Confido che questo possa avvenire e che ognuno assuma le proprie responsabilità.

P R E S I D E N T E . Informo che gli emendamenti 2.1 e 2.2, presentati dai senatori Lanfrè, Crollanza e Nencioni, sono stati ritirati.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

T O G N I , relatore. Sempre riferendomi al parere espresso sugli emendamenti 1.1 e 1.2, esprimo parere negativo sull'emendamento 2.8 dei senatori Samonà, Antoncelli e Branca, che rivoluziona in gran parte la tecnica e l'armonia del provvedimento e che, se venisse in qualche modo approvato, richiederebbe una serie di altri emendamenti a catena, che non potrebbero essere valutati in una visione così rapida — seppure approfondita nei limiti del possibile — quale quella della discussione in Assemblea.

Faccio presente tra l'altro che tale emendamento prevede la costituzione di un comitato di ben 27 persone: 4 ministri, un presidente di regione, 7 presidenti di amministrazioni provinciali e circa 15 rappresentanti dei sindaci dei comuni appartenenti al comprensorio. Questo evidentemente renderebbe estremamente complessa e faticosa l'applicazione della legge.

Sempre per non turbare l'economia del disegno di legge, non appare possibile accettare l'emendamento 2.13, che tende ad un perfezionamento del disegno di legge stesso, basato però sulla costituzione di un consorzio che verrebbe ad esautorare proprio quella regione oggetto delle preoccupazioni di tutti noi perchè la regione è stata posta in un certo modo al centro di responsabilità e di attribuzioni.

Per quanto riguarda il perimetro lagunare, rilevo che esso verrà precisato nel piano comprensoriale che dovrà essere elaborato come prima iniziativa.

L'emendamento 2.5 non è accoglibile, perchè vi si postula la costituzione di un consorzio che verrebbe a sostituirsi in gran parte alla regione e quindi provocherebbe una alterazione in quelle che sono le responsabilità attribuite con il disegno di legge, che in gran parte fanno capo alla regione, con la collaborazione dei comuni e della provincia, però con responsabilità prevalente alla regione, all'ente cioè che noi stessi abbiamo creato come organismo decentrato autonomo e che ha particolari poteri. Per quanto riguarda l'emendamento 2.6 non vediamo come si possa sostituire al CIPE il Governo. Il Governo è composto di 26 ministri, in numero abbondante e crescente, e quindi sarebbe difficile poter fare di questo organo supremo un organo tecnico il quale dovesse pronunziarsi sui problemi nettamente tecnici, per i quali è competente il CIPE. Anche l'emendamento 2.3 non è a mio avviso accettabile, a prescindere dalle altre modifiche notevoli che esso comporta all'attuale struttura del disegno di legge, perchè anche questo emendamento postula la costituzione di un consorzio il quale verrebbe ad aumentare in qualche modo gli enti competenti, sottraendo da un lato alcune responsabilità e dall'altro provocando sicuri ritardi. Fra l'altro in questo emendamento si dice che: « lo statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del Consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i consigli comunali del comprensorio, compresa la minoranza, mediante il sistema del voto limitato ». Il che vuol dire che almeno

per ogni comune ci vogliono tre rappresentanti: due di maggioranza e uno di minoranza.

L'emendamento successivo, 2.15, è stato da me molto apprezzato perchè rappresenta uno sforzo, lodevole, dei colleghi repubblicani, per dare al provvedimento una maggiore precisione (sotto alcuni punti di vista) e attribuire determinate competenze ad un consorzio obbligatorio tra tutti i comuni. Mi sono permesso, all'inizio della replica, di dire appunto che, essendo portavoce delle deliberazioni della Commissione che ho l'onore di presiedere, debbo attenermi ai testi regolarmente approvati e conseguentemente alle conclusioni del dibattito che sui vari argomenti ha avuto luogo. Qualora vi fosse stata la possibilità di una ripresa dei lavori in Commissione, non avrei mancato di sottoporre alla Commissione stessa questo emendamento, che mi sembra ben costruito, e che tuttavia altera notevolmente l'armonia della normativa in esame.

Per questi motivi sono spiacente di non poter esprimere parere favorevole, lasciando comunque al Governo, ove lo creda, di esprimersi in via definitiva.

L'emendamento 2.9, coerentemente con le argomentazioni in precedenza svolte, non è accoglibile. Il contenuto dell'emendamento 2.14, poi, trova già accoglimento nel disegno di legge, sia pure spostato in altra parte.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, faccio presente che il provvedimento in esame prevede l'aumento del numero dei comuni; infatti nel terzo comma dell'articolo 2 è scritto: « Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento... ». Quindi la regione, compilando il piano comprensoriale, può comprendere in questo, non solo i comuni che abbiamo indicato come parte indispensabile del comprensorio ma eventualmente tutti gli altri comuni che riterrà opportuno aggiungere.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.11, c'è un richiamo al consorzio per cui abbiamo dovuto dare parere negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, non è possibile dare parere favorevole per-

chè, sostituendo le parole: « sindaco di Venezia » con le altre: « sindaci di Venezia, Chioggia e Mira, due rappresentanti di ciascuno di questi comuni », verremmo ad inflazionare la rappresentanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12, al senatore Rossi Doria, persona di particolare competenza e valore, non sfuggirà che questo emendamento altera profondamente — perchè preleva da altre parti del disegno talune disposizioni riassunte nell'emendamento da lui presentato — la cosiddetta « legge Lauricella ». Non dimentichiamo, senatore Rossi Doria, che qui discutiamo e difendiamo la cosiddetta legge Lauricella, cioè la legge di un esponente del suo partito. Poichè lei ha inteso fare una critica severa di questo disegno di legge ed ha proposto di sostituirci alcune disposizioni con altre che ha definito indispensabili per migliorare la legge, o comunque per renderla efficiente, mi permetto di richiamarla all'origine del disegno di legge in esame e alle discussioni che hanno avuto luogo per tre volte in questo ramo del Parlamento. In ogni modo (*commenti del senatore Rossi Doria*), per quanto attiene alle varie disposizioni, preciso che per quanto concerne il punto a) dell'emendamento, è competente la regione. Noi da un lato vogliamo fare la giustissima apologia delle regioni e dare ad esse ampi poteri (abbiamo sentito prima addirittura una lezione di diritto costituzionale con la quale venivamo accusati di spogliare la regione) e dall'altro vogliamo fare una legge con la quale non solo diamo indirizzi, ma scendiamo persino nei dettagli. Quindi l'organo che noi stessi dichiariamo essere competente, cioè la regione, nell'atto stesso in cui l'investiamo della facoltà di fare il piano comprensoriale (e successivamente il piano territoriale) lo spogliamo con indicazioni precise cui non può disattendere.

Lo stesso vale per quanto riguarda i punti b), c), d) ed e). Per quanto riguarda il punto b) ho il piacere di dirle che tra i successivi emendamenti ne troverà uno, che è stato proposto da un'altra parte politica, che la Commissione ha accettato e che in qualche modo, per quanto riguarda una interpretazione lata e non restrittiva come questa, comprende lo spirito del punto b).

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 e 2.1, essi sono stati ritirati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente e illustri senatori, ho prestato particolare attenzione all'emendamento 2.8 ed ho cercato di comprendere l'apporto contributivo del senatore Samonà, apporto che ho apprezzato anche in Commissione. Ma poichè non potrebbe non determinare, pur nella sua tendenza di perfettibilità, ritardi attuativi nella motivazione di urgenza che presiede il criterio ispiratore di questa legge, d'accordo con il relatore Togni, non ritengo di poterlo accogliere. Sono anche d'accordo con il senatore Togni nel non accogliere l'emendamento 2.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.15, vorrei pregare i senatori Cifarelli, Mazzei e Venanzetti di non insistere. Pur apprezzando il significato della sua articolazione e la finalità connessa all'evoluzione della linea istituzionale della legge in esame, valutazioni che certamente ne hanno animato la stesura, debbo responsabilmente affermare che tale emendamento non potrebbe non determinare, nei suoi passaggi attuativi, un preoccupante ritardo. Tale emendamento quindi, anche se può aprire la strada verso un perfezionismo paralizzante, merita non poca considerazione poichè sottolinea il comune sforzo di miglioramento che tutti dobbiamo compiere per il pieno adeguamento alle finalità. Proprio perciò non possiamo trascurare l'urgenza di realizzare le misure che la legge vuole attuare a favore della salvaguardia di Venezia. Vorrei pregare, pertanto, il senatore Cifarelli di ritirare questo emendamento.

Sono contrario anche agli emendamenti 2.13, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.14, 2.10, 2.11 e 2.7.

Vi è poi l'emendamento 2.12 presentato e illustrato dal senatore Rossi Doria, al quale vorrei rivolgere una particolare preghiera, essendo un maestro di scienza, oltre che un autorevole rappresentante di una forza politica di questo ramo del Parlamento italiano. Per essere uno sperimentato maestro di

scienza, ella ben sa, onorevole senatore, che prima di adottare una qualsiasi soluzione tecnica, occorre uno sforzo di ricerca scientifica e di verifica. (*Interruzione del senatore Rossi Doria*). Mi sia consentito affermare che, se non si procedesse secondo questa rigorosa metodologia, si vanificherebbe il complesso delle misure finanziarie che il Parlamento ha adottato per giungere alla identificazione delle cause della complessa problematica veneziana. Mi rivolgo a lei come uomo di studi per parteciparle che soltanto la scienza e la tecnica possono giungere a soluzioni ultimative, ma, nel caso particolare di Venezia, tale carattere di ultimatività non è di facile definizione.

Quando il Parlamento ha finanziato con 4 miliardi l'attività di ricerca di Voltabarozzo, ha inteso attendere i risultati che certamente si avranno dal confronto del modello matematico col modello fisico della laguna e quindi con la unità della loro capacità interpretativa delle dimensioni dei problemi idraulici del dissesto connesso all'assetto — mi si perdoni il bisticcio — lagunare di Venezia.

In base alle valutazioni che mi sono permesso di sviluppare e in considerazione anche della spesa che il Parlamento ha affrontato per garantire un'impostazione sistematica alle soluzioni riguardanti la salvaguardia di Venezia, non si possono creare sovrapposizioni, nel momento in cui si delinea l'indirizzo che costituisce un'interpretazione e nel contempo un'espressione delle necessità e della dimensione del fenomeno lagunare, con soluzioni tecniche sommarie e comunque non sperimentate.

La priorità del momento scientifico-tecnico rispetto all'atto politicamente decisionale non deve privare l'uomo politico del dovere di riempire, in ogni nuovo giorno, di rinnovato contenuto il proprio contributo e la propria capacità interpretativa delle esigenze della società nella quale siamo immersi.

Dopo tali motivazioni, se ella vorrà comprendere in coscienza il mio sforzo interpretativo della sua proposta e delle conseguenti esplicazioni che mi son permesso di fare, potremo determinare, in altro momen-

to dell'esame dell'articolo in discussione, l'utilizzazione dei suoi suggerimenti. Del resto, come ella ha giustamente osservato, lo stesso senatore Cifarelli ha presentato proposte pressochè omogenee alle sue. Tali proposte, però, sono state fatte nel momento in cui il disegno di legge parla delle « direttive ».

Posso garantire, quindi, che quando esamineremo tali criteri direttivi, non mancheremo di considerazione nei confronti dell'emendamento Cifarelli per arrivare ad un'articolazione rispondente alle esigenze che sono state manifestate anche da lei. Per questi motivi non ritengo che il Governo possa accogliere il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 2. 8, presentato dal senatore Samonà e da altri senatori.

S A M O N À . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A M O N À . La mia dichiarazione di voto è rivolta soprattutto al signor Sottosegretario, perchè da persona gentile e colta mi ha fatto delle lodi che tuttavia rimangono soltanto delle considerazioni astratte non avendo avuto alcun risultato pratico per le mie proposte. Esse invece hanno una portata metodologica importante in quanto richiedono, nella legge che discutiamo, la formazione di una struttura del comprensorio prima del piano comprensoriale, struttura prevista del resto dallo statuto della regione all'articolo 54, di cui il piano comprensoriale non può essere nient'altro che un mezzo; basterebbe dire questo nella legge, anche se tutte le altre parti restano come sono. Poichè è a tutti chiaro che non si può fare un piano per organizzare una cosa che non conosciamo, così persuadiamoci della necessità di fare quest'aggiunta chiarificatrice, indicando il comprensorio come tale nella legge, da determinarsi sia pure dalla regione con l'aiuto del CIPE, o in qualunque altra forma volete. In caso contrario ci copriamo di ridicolo formando un piano comprensoriale senza comprensorio e tengo a dichiarare che

non è affatto vero che esiste tutta una letteratura giuridica sul comprensorio. Questa letteratura si riferisce ai comprensori di carattere puramente consortile che non hanno niente a che vedere con il comprensorio urbanistico il quale è di carattere globale e costituisce un'entità autarchica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.8, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cavalli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 2.15 se insistono per la votazione.

M A Z Z E I . Signor Presidente, su questo emendamento sia il relatore, sia il rappresentante del Governo hanno espresso un giudizio estremamente favorevole, anche se hanno invitato il Partito repubblicano a ritirarlo. Prendo atto — e ringrazio delle espressioni che hanno usato il rappresentante del Governo ed il relatore — soprattutto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario secondo il quale — in risposta all'emendamento del senatore Rossi Doria — i problemi di indirizzo del CIPE, e quindi di direttive poi per il piano, sono problemi sui quali il Governo si appresta a venire incontro a certe richieste da noi avanzate con altri emendamenti presentati al testo della legge.

In considerazione di queste dichiarazioni, tenendo presenti anche le giuste osservazioni per quanto riguarda i tempi e considerato che quello che ci preoccupa e che ci aveva portato a presentare questo emendamento è il problema del contenuto del piano comprensoriale, dichiaro di accettare la richiesta del Governo e quindi ritiro l'emendamento. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.13, presentato dal senatore Grossi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Chinello e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Cavalli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Cavalli e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Samonà e da altri senatori.

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti dal centro*).

C A V A L L I . Ma è un suo diritto e quindi smettetela. (*Repliche dal centro*). Se volete andare a cena andatevene.

B R A N C A . Cercate di capire di che si tratta. (*Repliche dal centro. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Branca ha facoltà di parlare.

B R A N C A . Abbiamo chiesto la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 il quale stabilisce che i finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati in un certo numero di comuni. Ciò signi-

fica che la legge su cui stiamo discutendo ha già determinato l'estensione del comprensorio perchè del comprensorio fanno parte soltanto quei comuni.

Noi riteniamo che la determinazione dell'estensione del comprensorio — che poi fra l'altro non è definitiva, come ammette il terzo comma dello stesso articolo 2 — la predeterminazione legislativa dell'estensione del comprensorio violi anche qui la competenza della regione e in particolare violi l'articolo 54 dello statuto veneto; il quale stabilisce che la regione instaura un rapporto di collaborazione con province, comuni, enti locali... «favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi associative (consorzi)». Quindi la competenza in questa materia è della regione e lo Stato non può predeterminare l'estensione del territorio comprensoriale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuna altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.9, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Grossi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Grossi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2.11, presentato dal senatore Grossi e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Abenante e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Rossi Doria e da altri senatori.

L A N F R È . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A N F R È . Signor Presidente, esprimo a nome del mio Gruppo la volontà di dare voto favorevole a questo emendamento il quale riproduce in maniera più ampia gli stessi concetti che avevamo esposto nel secondo comma dell'articolo 1, perchè le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) di questo emendamento pongono il dito sulla piaga. Nell'esame di questa legge si ha la sensazione che ci si voglia nascondere dietro un dito per non affrontare i problemi concreti e precisi che attanagliano la vita e l'esistenza stessa di Venezia, problemi che sono stati oggetto di discussioni e di polemiche e la cui soluzione non è stata possibile perchè urta contro pre-costituiti interessi che non hanno alcuna intenzione di contribuire alla loro soluzione.

Allorquando qui si parla di equilibrio idraulico dell'intera laguna, si riproduce la stessa dizione da noi proposta per l'articolo 1, perchè si fa riferimento — penso che i proponenti di questo emendamento abbiano inteso fare riferimento a ciò — alla escavazione del canale dei petroli, che turba gravissimamente, come è stato detto e ripetuto, l'equilibrio dell'intero sistema lagunare di Venezia. Occorre quindi che lo Stato legislativamente, al di sopra degli interessi degli enti locali che sono più influenzati da fattori contingenti, stabilisca che l'equilibrio lagunare non deve essere turbato, e quindi il divieto di turbare l'equilibrio idraulico. Da ciò consegue che deve essere posto il blocco alla continuazione dei lavori del canale dei petroli che non solo turba l'equilibrio idrogeologico ma, come giustamente è stato sottolineato nella sua precedente dichiarazione dal senatore Nencioni, espone la stessa città di Venezia a grossi pericoli in quanto attraverso questo canale potrebbero navigare petroliere di centomila e più tonnellate con la conseguenza che questo grezzo dovrebbe

poi essere raffinato da industrie altamente inquinanti, quali le industrie chimiche e petrolchimiche di Porto Marghera.

Quindi giustamente nella lettera *d*) dell'emendamento si parla di rifornimenti via oleodotto anzichè via mare. Infatti il problema principale dal quale sono sorte le polemiche è dovuto all'escavazione di questo canale dei petroli. Ben giustamente ancora si parla di salvaguardia dalla subsidenza per effetto dell'emungimento delle falde acquifere e metanifere. Ormai tutti gli studiosi sono concordi nel rilevare che la ragione prima dello sprofondamento di Venezia è rappresentata dall'escavazione di numerosissimi pozzi artesiani attraverso i quali le industrie traggono le acque necessarie al loro sostentamento.

Un esempio precedente a quello di Venezia è dato dalla città di Shangai, la quale continuamente sprofondava. Perciò il Governo cinese non solo ha bloccato la continuazione delle escavazioni di pozzi artesiani, ma ha proceduto alla pressurizzazione degli stessi pozzi e alla salinizzazione degli stessi in modo che coloro che ne avessero avuto l'intenzione, non avrebbero avuto più la convenienza di procedere all'escavazione in quanto invece di acqua dolce avrebbero trovato acqua salata.

Quindi il motivo principale per cui Venezia sprofonda è quello dei pozzi artesiani e dell'emungimento delle acque dalle falde acquifere sottostanti a Venezia. Qui, se si vuole veramente salvaguardare con serietà Venezia, è necessario determinare legislativamente il divieto dell'emungimento delle acque dalle falde acquifere.

Lo stesso vale per quanto attiene al divieto di ulteriore sottrazione di superfici. Anche qui non ci si deve nascondere dietro un dito. È in discussione la costruzione di una terza zona industriale, che significherebbe aggravare la situazione di Venezia. Quindi legislativamente bisogna sancire il divieto di ulteriori ampliamenti industriali.

La lettera *c*) credo che trovi riferimento e completamento in quanto abbiamo detto riguardo al canale dei petroli. La lettera *d*) è una ulteriore conseguenza. L'ho accennato allorquando ho avuto l'onore di illustrare

l'articolo sostitutivo all'articolo 1, in quanto la causa prima della distruzione e del deterioramento dei monumenti è data dalla presenza di industrie altamente inquinanti, soprattutto per quanto si riferisce alle industrie petrolifere.

È dunque necessario non solo bloccare la costruzione di nuove industrie petrolifere, al contrario di ciò che si sostiene, di grossi complessi industriali, ma addirittura, in un secondo tempo, così come ho detto, procedere alla riconversione delle industrie manifatturiere di base.

Del resto Venezia, in tutta la sua storia, è vissuta e si è sviluppata soltanto attraverso i traffici, i commerci e la cultura. Quindi, se si vuole veramente salvare Venezia, bisogna ricondurla alle sue correnti originarie di ricchezza e di potenza, cioè al traffico, al commercio e alla cultura.

Per questi motivi il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 2.12.

ROSSI DORIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DORIA. Non ho molto da aggiungere a quello che ho detto. Non ho capito, infatti, di che natura siano le risposte date sia dal relatore che dal rappresentante del Governo. Non è certo la prima volta che in una legge si specificano i contenuti dell'argomento di cui essa è oggetto. L'obiezione quindi che contenuti troppo specifici vincolerebbero l'attuazione della legge non regge perchè quelli proposti nell'emendamento sono indirizzi generali già acquisiti in modo definitivo da anni di studi: indirizzi formulati in tutte le lettere nella relazione della commissione del Ministero dei lavori pubblici, che ha ben 70 allegati dedicati appunto a questi problemi.

E appunto perchè è dimostrato che la situazione è stata seriamente compromessa proprio da quello che è stato fatto in passato, tutti i modelli della laguna, che si stanno studiando oggi, serviranno soltanto a correggere in parte le catastrofi già realizzate. Mettere quindi in una legge degli stru-

menti per far sì che non si aggiungano nuove catastrofi è un elementare dovere di un Senato che dice di mettersi oggi sul piano della difesa ecologica del Paese.

Se non si vogliono accettare gli indirizzi dell'emendamento, vuol dire che ci sono altre ragioni per le quali non si vogliono, che c'è da temere che, almeno in parte, si vogliono violare proprio quelle indicazioni. In questo sta la gravità della non approvazione di questo emendamento perchè chi non lo approva dichiara di fatto di non accettare le condizioni che sono appunto le condizioni per la salvaguardia di Venezia.

Vogliamo salvaguardare o distruggere Venezia? Questo è quel che dobbiamo dire. La tecnica moderna, infatti, potrà, tutt'al più, attenuare e correggere i guai che abbiamo combinato negli ultimi venti anni, e forse non ci riuscirà del tutto. Grazie.

N O È . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N O È . Vorrei dire al collega ed amico Rossi Doria che le ragioni della nostra contrarietà non sono affatto nel giudizio delle singole cose che sono dette in questo emendamento, ma sono soltanto dettate dal fatto che, esaurita una fase di approccio preliminare al problema, approccio che, come abbiamo avuto modo di vedere molte volte — non voglio adesso annoiare i colleghi con una lunga cronistoria — una volta tanto è del tutto adeguato alla difficoltà interdisciplinare che il problema presenta.

Ci troviamo nella situazione di un progettista che sta progettando una grande opera (perchè questa è una grande opera, anche se non ha dimensioni vistose) che ha terminato il progetto di massima. A questo punto, prendiamo ad esempio la costruzione di una diga; si decide che lo sbarramento di una valle va fatto con una diga ad arco. In quel momento parlare di dettagli, dire, ad esempio, che gli scarichi delle piene debbono esser fatti in un certo modo, non ha senso.

In questo momento dobbiamo avere la coscienza che i mezzi per affrontare il proble-

ma ci sono. Occorre poi quantificare gli studi in corso, perchè i modelli matematici hanno dimostrato una meravigliosa coincidenza tra gli eventi registrati nel passato e la elaborazione dei dati messi nel *computer*. Questo vale però solo per alcune sezioni della laguna. Quando questo lavoro sarà del tutto completato, allora potremo tirare le somme. Altrimenti sarebbe appunto come voler anticipare le risultanze di una lunga elaborazione per un progetto, quando si è ancora in fase di massima.

Tutti i modelli matematici, anche quello dell'istituto di idraulica di Padova, rappresentano tutta la laguna, nella sua interezza, ma le conclusioni non sono ancora state tratte.

Si deve fare in modo che l'oscillazione delle acque nella laguna, anche nel caso di acque alte dovute ai movimenti nell'Adriatico, non superi una certa altezza. Ma come? Nessuno oggi in coscienza può dirlo. Ne ho parlato con quel consorzio istituito in Italia fra costruttori idraulici per risolvere il problema della chiusura delle bocche. Ma oggi è prematuro parlare di dettagli, anche se sappiamo che lo scopo può essere raggiunto. Dobbiamo quindi aspettare delle indicazioni, altrimenti non avrebbe luogo il passaggio dal progetto di massima al progetto esecutivo, che costituisce lo sforzo maggiore. Tutto questo non si verificherebbe e noi approveremmo una serie di norme, alcune delle quali potrebbero anche essere giuste, ma che mancherebbero di completezza nel loro insieme.

M O D I C A . Quali indirizzi darà il CIPE?

N O È . Gli indirizzi si dedurranno soprattutto dai modelli matematici e idraulici che debbono ancora essere corredati di tanti dati. . .

T O G N I , *relatore*. Sono stati spesi 4 miliardi.

N O È . Vi posso assicurare nel modo più assoluto che è stato effettuato un grande passo avanti. Per esempio, sulla questione dei cedimenti di Venezia, si è riscontrata una

grande precisione fra dati calcolati e dati registrati, naturalmente per ora in un numero limitato di punti della laguna.

La questione comprensoriale è un problema di grosse dimensioni. Qui abbiamo una dimensione sotterranea e non sappiamo ancora esattamente dove dobbiamo arrivare. Abbiamo gli strumenti per operare, ma non c'è dubbio che per dominare i fenomeni della falda sotterranea avranno una configurazione diversa da quelli occorrenti per risolvere la situazione atmosferica degli inquinamenti e da quelli per risolvere la situazione idraulica superficiale della laguna. Quindi ci sono queste tre diverse dimensioni.

All'università di Berlino un professore ha ricavato del tutto recentemente delle teorie nuove sugli spazi aerei interessati da inquinamenti. Ecco da dove verrà l'indicazione per un'azione. Quindi, a mio avviso, la questione è chiara. Siamo in fase di progetto di massima e dobbiamo stabilire gli obiettivi, ma non si può dire oggi come questi obiettivi debbono essere raggiunti. E dico questo in piena coscienza perchè mai un progettista in fase di progetto di massima stabilisce i dettagli dell'opera.

Quindi vorrei rassicurare il collega Rossi Doria. Non possiamo in un progetto di massima definire i dettagli.

Quando siamo in fase di un progetto di massima definiamo addirittura quelli che sono i dettagli? Non possiamo. (*Applausi dal centro*).

M A D E R C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A D E R C H I . Signor Presidente, io dirò come vota il mio Gruppo al contrario del collega Noè che non ci ha fatto sapere come voterà. Benchè questo emendamento non accolga le nostre posizioni tendenti ad assicurare alla regione ed agli altri enti locali il potere di compiere le scelte sia per quanto riguarda la delimitazione del comprensorio che per l'indirizzo degli interventi da compiere in accordo col Governo, riteniamo che esso sia egualmente meritevole della nostra

approvazione perchè sottrae al CIPE quei poteri illimitati che la proposta di legge del Governo gli vorrebbe assegnare. Noi non accettiamo di firmare, come vuole la proposta governativa, una cambiale in bianco al CIPE e per questo motivo voteremo la proposta di emendamento del senatore Rossi Doria; con questo chiarimento, che al punto d) del suo emendamento laddove si parla della « eliminazione delle industrie inquinanti e di quella petrolifera in particolare sostituendo i rifornimenti di questa via oleodotto anzichè via mare » si debba intendere: « allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nelle industrie di Venezia e del retroterra mediante la loro graduale riconversione che elimini gli inquinamenti e per quella petrolifera sostituisca i rifornimenti via oleodotto anzichè via mare ». Ciò perchè nella dizione del senatore Rossi Doria può sembrare che debba essere eliminata l'industria petrolifera, cosa che mi pare non è nelle intenzioni dello stesso proponente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.12 del senatore Rossi Doria e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo ora alla controprova.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O , Segretario:

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi della mancata attuazione degli impegni che

il suo Ministero ha assunto nei confronti della Sardegna, in particolare per la zona del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.

Premesso:

che il giorno 2 ottobre 1972 i minatori della Sardegna hanno attuato uno sciopero regionale della categoria per protestare contro il progressivo decadimento economico e sociale che investe la zona;

che l'evidenza della gravità della situazione traspare dai dati del censimento generale, che confermano il preoccupante calo non solo della popolazione in generale (l'XI zona omogenea del Sulcis-Iglesiente passa dai 145.731 abitanti del 1961 ai 136.928 del 1971), ma anche della stessa popolazione attiva (l'XI zona e la XIV zona, S. Gavino e Guspini, passano dal 29 per cento del 1961 al 26,3 per cento ed al 25,1 per cento);

che la protesta dei minatori trova piena giustificazione non solo nello stato di abbandono delle miniere dovuto al mancato finanziamento dei programmi predisposti dall'Ente minerario sardo, ma, altresì, nella non minore responsabilità del Governo italiano per l'assenza di una politica mineraria e di un piano nazionale minerario, da correlare alla politica degli approvvigionamenti di materie prime;

che la lotta dei minatori interpreta non solo le attese delle popolazioni minerarie, le quali assistono preoccupate allo scadimento di una vocazione mineraria e di una tradizione industriale, ma anche il loro risentimento per gli impegni solennemente assunti e sistematicamente elusi;

che tali impegni furono sanzionati dall'allora Ministro delle partecipazioni statali, onorevole Piccoli, con lettera del 12 febbraio 1971, e vennero riconfermati con lettera del 28 aprile 1972 ai presidenti della Giunta regionale per complessivi 5.880 posti di lavoro da ubicarsi nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese;

che tali impegni — pur considerati inadeguati — vennero accolti come uno stralcio dell'impegno più generale che consegue alle Partecipazioni statali in forza dell'articolo 2 della legge n. 588, in quanto si diversificano dalle scelte petrolchimiche operate nell'Isola, si chiede al Ministro di sapere:

se non ritenga che l'azione sindacale avviata dai lavoratori e dalle popolazioni minerarie trovi piena e legittima giustificazione in conseguenza delle inadempienze governative;

se non ravvisi urgente predisporre un incontro con le rappresentanze elettive e sindacali della zona per confermare gli impegni assunti dal suo predecessore e per annunciarne la data del decollo;

se non consideri esiziale lo sradicamento di una tradizione operaia e di una vocazione mineraria, con la dispersione di un patrimonio umano di grande valore, nonchè l'abbandono di risorse di cui il Paese è tributario dall'estero;

se non consideri, infine, urgente definire quel programma d'intervento cui le Partecipazioni statali sono tenute in forza dell'articolo 2 della legge n. 588.

(3 - 0169)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quale ragione non si è ancora provveduto a realizzare, nel programma di attuazione dell'« autostrada dei trafori », Voltri-Gravellona Toce, la bretella da Vergiate all'innesto con la strada statale n. 32, « Ticinese », tronco immediatamente funzionale ed economico per l'alleggerimento della strada statale n. 33, « del Sempione », arteria assurdamente carica di traffico.

L'interrogante non riesce a rendersi conto del ritardo di un'opera tanto necessaria, se non attribuendolo ad un'imperdonabile miopia nella programmazione dei lavori, e pertanto sollecita un serio e responsabile esame del problema alla luce delle considerazioni sopra esposte.

(3 - 0170)

BROSIO, BALBO, ROBBA, PREMOLI, BONALDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Interpretando il sentimento universale di orrore e di indignazione suscitato dagli atti di terrorismo, che purtroppo si manifestano in molti Paesi, a danno di vittime innocenti, utilizzando specialmente i più odiosi sistemi, quali il dirottamento di aerei civili, la cattura e l'uccisione di ostaggi, il turbamen-

to freddamente deliberato delle più nobili e pacifiche manifestazioni di solidarietà internazionale ed umana;

persuasi che la lotta contro tali forme ben caratterizzate di terrorismo debba implacabilmente essere condotta con la resistenza alla minaccia ed alla violenza e con la punizione meritata dei colpevoli, da considerarsi criminali per il fatto stesso di adottare metodi di coazione inumani e contrari alle più elementari norme di convivenza civile;

convinti, inoltre, che tale lotta debba essere organizzata nel modo più diretto e più efficiente, perseguendo e condannando quelle forme specifiche di azione criminosa e deplorando il tentativo di confondere tali forme intollerabili di terrorismo qualificato con altri fenomeni militari e politici di guerra o di guerriglia (come, ad esempio, il conflitto del Vietnam) o addirittura di lotta politica contro regimi avversi, anche se politicamente contestabili, quale evidente manovra per sviare e confondere il giudizio e la condanna morale unanimemente sentita dalla pubblica opinione,

gli interroganti chiedono di conoscere se e come il Governo italiano partecipi ed intenda partecipare a tale lotta precisa contro le forme di terrorismo caratterizzato, che occorre individuare e colpire senza equivoci e senza esitazioni.

(3-0171)

BROSIO, BONALDI, ROBBA, PREMOLI, BALBO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — A proposito delle notizie e dei commenti apparsi sulla stampa circa l'apertura di una pretesa base nucleare NATO all'isola di La Maddalena;

riaffermando la necessità del rispetto più leale della lettera e dello spirito del Trattato di alleanza atlantica e delle obbligazioni che ne discendono nel quadro della NATO;

ricordando l'aumento delle forze navali sovietiche nel Mediterraneo e, in particolare, il preoccupante crescere della minaccia sottomarina;

convinti che tutte le misure richieste dagli impegni internazionali assunti debba-

no essere prese o aidate dall'Italia per garantire la sicurezza e la pace nel Mediterraneo,

gli interroganti chiedono di conoscere le esatte caratteristiche delle misure adottate nell'isola di La Maddalena e se esse rispondano adeguatamente alle necessità puramente pacifiche e difensive, ma altrettanto inderogabili, della situazione politica e militare del settore.

(3-0172)

BROSIO, BONALDI, PREMOLI, BALBO, ROBBA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Sicuri della costante attenzione prestata dal Governo italiano al conflitto nel Medio Oriente ed ai suoi sviluppi sulla situazione nel Mediterraneo e sui diretti interessi italiani;

persuasi che l'Italia debba e possa correre, sia da sola, sia insieme alle altre nazioni interessate e disposte, ad incoraggiare la ricerca di una pace giusta e duratura fra gli Stati arabi ed Israele;

ritenendo che tale pace sarà meno difficile da raggiungere quando si sarà riusciti, con la necessaria prudenza e gradualità, a mettere in contatto, indiretto prima e diretto poi, i Paesi immediatamente interessati ai fini di un negoziato serio e costruttivo;

considerando che tale metodo sarebbe di gran lunga preferibile e più fruttuoso degli sforzi, finora vanamente tentati, di suggerire alle parti soluzioni dettate, sia pure con indubbia buona volontà e buona fede, da Governi non direttamente interessati alle soluzioni stesse;

ritenendo pure che il criterio di gradualità possa vantaggiosamente applicarsi non solo al metodo, ma alla sostanza dei negoziati, cominciando da soluzioni parziali (quale quella della riapertura del Canale di Suez) che implicherebbero il ritiro delle forze israeliane dalla riva del Canale, a condizioni tali da non pregiudicare la sicurezza di alcuna delle parti;

convinti che tale soluzione parziale corrisponderebbe a vitali interessi dell'Italia e degli altri Paesi mediterranei e costituirebbe di per sé un passo importante verso una pace più generale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli intenti e gli obiettivi del Governo italiano nel favorire un progresso verso la pace nel Medio Oriente, avendo di mira principalmente negoziati diretti e la ricerca di soluzioni parziali, prima di tutte quella tendente alla riapertura del Canale di Suez ed agli accordi militari e politici ad essa connessi.

(3 - 0173)

BROSIO, BONALDI, PREMOLI, BALBO, ROBBA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale atteggiamento intenda assumere per evitare iniziative contrarie non meno agli impegni atlantici che alla solidarietà europea, quale, ad esempio, il riconoscimento diplomatico della Repubblica democratica tedesca senza il previo accordo con l'alleata Repubblica federale della Germania, solo partecipante tedesco alla Comunità economica europea.

(3 - 0174)

NENCIONI, TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Premesso:

che nella città di Genova, in occasione del processo contro gli assassini dell'organizzazione marxista « GAP-22 Ottobre », si è verificato un fenomeno collettivo di diserzione dei cittadini chiamati a comporre la giuria popolare;

che tale fenomeno deve evidentemente imputarsi (come è stato prospettato anche da giornali come « La Stampa » del 4 ottobre 1972) ad intimidazioni e persecuzioni ad opera di complici degli individui sottoposti a giudizio,

gli interroganti chiedono di sapere per quali motivi tutte le inchieste sulle organizzazioni terroristiche comuniste operanti fra Milano e Genova sono rimaste misteriosamente « insabbiate » e per quali motivi l'avvocato generale di Genova si è recato alla prima udienza del processo per conversare con gli imputati e recar loro il conforto della sua affabile parola, evidentemente obbedendo anch'egli a pressioni che si deve

supporre investono ormai l'intero Ordine giudiziario genovese.

Per conoscere, infine, cosa intenda fare il Governo per garantire il libero esercizio della giustizia nelle grandi città italiane, visto che Genova si è rivelata, dopo Milano, sede insicura ed incontrollabile, a causa dell'impunità di cui godono i sovversivi marxisti.

(3 - 0175)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FERRARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni perchè i lavoratori italiani all'estero siano ammessi a concorrere alla copertura di posti di lavoro, soprattutto presso imprese sorte a seguito di nuovi insediamenti industriali, a parità con i lavoratori normalmente iscritti nelle liste dei disoccupati.

Ove non sia possibile provvedere in via amministrativa, si chiede di conoscere se il Ministro non ritiene di dover predisporre un apposito strumento legislativo in considerazione del fatto che in diverse province meridionali, ed in particolare in quella di Lecce, la maggior parte dei lavoratori, non trovando occupazione in patria, sono stati e sono tuttora costretti ad emigrare, fenomeno che ha assunto, per la provincia di Lecce, proporzioni allarmanti, creando notevoli squilibri sociali.

Molti, fra detti lavoratori, aspirano a rientrare in patria, ma non hanno la possibilità di realizzare tale aspirazione in quanto — non essendo iscritti nelle liste dei disoccupati — non sono compresi nelle graduatorie per l'avviamento al lavoro, e, d'altro canto, non sono disposti a rischiare la perdita del lavoro all'estero per un'incerta occupazione in patria.

L'adozione del proposto provvedimento, pertanto, porrebbe rimedio a tale incresciosa situazione.

(4 - 0712)

CANETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se corrispondono a verità le notizie, trapelate in provincia di Imperia, secondo le quali — in applicazione del secondo comma della legge n. 825 del 9 ottobre 1971 — verrebbero soppressi gli uffici finanziari statali di Ventimiglia, Taggia e Pieve di Teco, in provincia di Imperia, così da centralizzare tutta l'attività ad Imperia e Sanremo.

L'interrogante fa presente che tale decisione, se attuata, provocherà non pochi disagi alle popolazioni dei comuni interessati e dei centri circoscrivibili: infatti, agli uffici di Ventimiglia fanno capo non solo le 14 frazioni del comune dislocate anche in zone lontane dal centro urbano, ma, altresì, numerosi comuni dell'entroterra (Val Roja, Val Nervia, Val Crosia), a Taggia fanno capo 12 comuni della Riviera e della Valle Argentina ed a Pieve di Teco tutte le numerose località, spesso lontanissime, della Valle Arroscia.

La suddetta decisione, assunta senza interpellare gli Enti locali (Amministrazione provinciale ed Amministrazioni comunali interessate) ha già provocato la protesta dei sindaci — che paventano pure un regresso economico delle loro città con la soppressione di detti uffici — e delle popolazioni, coscienti dei danni che loro deriverebbero.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga, stante la situazione locale, di soprassedere alla ventilata chiusura dei cennati uffici finanziari.

(4-0713)

ARIOSTO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

come e quanto siano informati del fatto che molte migliaia di telespettatori, che versano regolarmente il loro canone di abbonamento, ricevono poco e male il 1° canale e sono quasi totalmente esclusi dalle trasmissioni del 2° (si tratta prevalentemente degli utenti delle zone alpine ed appenniniche);

per quali ragioni, prima di affrontare gli onerosi sforzi tecnici ed economici per la sperimentazione e l'eventuale adozione

della televisione a colori, non si sia provveduto e non si intenda almeno ora riparare tale patente ingiustizia, che potrebbe diventare ancora più grave ed insopportabile nel caso che le trasmissioni a colori siano riservate al 2° canale.

(4-0714)

BONAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quanto tempo ancora dovranno attendere i cittadini della vallata del Reno (Bologna) per vedere finalmente accolta ed esaudita la legittima richiesta, da anni avanzata, di poter ottenere l'estensione della rete televisiva che permetta loro la ricezione del 2° canale TV.

L'interrogante fa presente che gli utenti della RAI-TV particolarmente interessati a detta estensione sono quelli residenti nei comuni di Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato, Grizzana, Castel d'Aiano, Porretta Terme, Gaggio Montano, Castel di Casio e Gragnone.

(4-0715)

VIGNOLO, BRANCA, GALANTE GARRONE, CALAMANDREI, SECCHIA, FILIPPA, BERTONE, CIPELLINI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per conoscere, con urgenza, quanto è stato accertato da parte dei Ministri in indirizzo circa la notizia pubblicata nel n. 337 della rivista « Panorama » del 5 ottobre 1972, a pagina 28, concernente un presunto piano di sovversione di destra contro la Repubblica nel quale sarebbero implicati due parlamentari di estrema destra ed un senatore democristiano, oltre a dirigenti di istituti di credito ed addetti ad ambasciate straniere a Roma.

(4-0716)

GIRAUDO, BARTOLOMEI, PECORARO, OLIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo italiano non ritiene giunto il momento di farsi promotore di un'iniziativa comune da parte dei Paesi della Comunità europea e di quelli mediterranei ad essa associati per indire una Conferenza del Mediterraneo, onde ricercare, at-

traverso una visione globale dei problemi dell'intero bacino, la possibilità, anche attraverso soluzioni graduali, di accelerare il ritorno della pace nel Medio Oriente, nonché di avviare una politica commerciale e di sviluppo più coordinata ed efficiente, nell'interesse reciproco dei Paesi che si affacciano sulle due diverse sponde.

(4-0717)

GIRAUDO, BARTOLOMEI, PECORARO, OLIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere:

a) per promuovere ed appoggiare, in sede internazionale, ogni misura atta a prevenire od a reprimere il terrorismo di qualsiasi forma ed ispirazione, contribuendo così a restituire sicurezza e fiducia nei rapporti fra cittadini dei diversi Paesi;

b) per evitare, in sede nazionale, che organizzazioni sospette o singoli individui possano trovare nel nostro Paese rifugio o base per la loro criminale operatività.

(4-0718)

FILETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la strada statale n. 116, nel tratto Randazzo-Capo d'Orlando, trovasi da tempo in completo abbandono, con il manto stradale in pessimo stato di conservazione, grosse buche e rilevanti avvallamenti e dislivelli;

ritenuto che legittime sono le rimostranze e le apprensioni dei cittadini, i quali, costretti a soggiacere a notevoli difficoltà di circolazione, fondatamente temono che le attuali carenze della strada predetta, in difetto di immediate riparazioni, si aggraveranno in misura assai rilevante per effetto delle intemperie conseguenti alla prossima stagione invernale;

ritenuto che non può ulteriormente dilazionarsi l'esecuzione, a cura dell'ANAS, di idonee opere risarcitorie, al fine di eliminare gli inconvenienti dianzi lamentati,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire presso l'ANAS allo scopo di sollecitarla a riportare al suo normale stato di esercizio

la strada statale n. 116 che, nel tratto Randazzo-Capo d'Orlando, da tempo presenta gravissime carenze di manutenzione.

(4-0719)

BLOISE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Mentre infuria la polemica sulla TV a colori, che costerebbe allo Stato moltissimi miliardi di lire, si chiede di sapere:

se è a conoscenza che ci sono ancora comuni della nostra Repubblica che non hanno nemmeno la possibilità di ricevere gli attuali programmi televisivi per mancanza di qualche « ripetitore »;

se è a conoscenza che nel comune di Cassano al Jonio (Cosenza) si chiede da anni l'installazione di un ripetitore per permettere alla maggior parte della popolazione di ricevere i programmi televisivi;

se è a conoscenza che, in mancanza di un intervento della RAI-TV, il comune di Cassano — per accogliere le innumerevoli richieste della popolazione — aveva fatto eseguire un esperimento che aveva dato ottimi risultati;

se ritiene giusto che la RAI-TV, invece di intervenire per risolvere il problema, ha denunciato l'abuso del comune di Cassano, dimenticando la sua responsabilità.

(4-0720)

BLOISE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

in riferimento alla generica risposta data all'interrogazione n. 4-0179, i veri motivi (non è certo un motivo valido l'approvazione del programma di fabbricazione già adottato dal comune di Cassano al Jonio) che hanno impedito di mantenere fede agli impegni assunti — in una riunione tenuta presso l'allora Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali del Governo Colombo — da parte della « Sibaris » del gruppo « Insud », per l'avvio a realizzazione del famoso centro turistico in località Bruscate di Sibari, nel comune di Cassano al Jonio;

se la progettazione esecutiva del citato centro turistico è stata finalmente ultimata e quando saranno presentati gli elaborati al comune di Cassano per l'esame di merito;

se sono vere le voci secondo le quali sono in atto dei ripensamenti sui propositi più volte annunciati circa gli 8 centri turistici in Calabria, ed in particolare per quello destinato alla Piana di Sibari, dove tutto diventa leggenda, dalla suggestiva storia della famosa città arcaica alle promesse ripetute del Governo.

(4 - 0721)

BLOISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è vero che alcuni segretari del Provveditorato agli studi di Reggio Calabria sono stati distaccati o stanno per essere distaccati agli uffici della Regione calabrese, quando è risaputo che presso detto Provveditorato la carenza di personale — in specie segretari — ha determinato grave pregiudizio allo svolgimento delle normali attività di ufficio, sia per la mole di lavoro (ricostruzione di carriera del personale insegnante e non insegnante, eccetera), sia perchè il personale stesso è insufficiente.

(4 - 0722)

CALVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave carenza numerica di personale che affligge gli uffici che rappresentano il suo Ministero nella provincia di Milano, in misura assai maggiore che nelle altre provincie, carenza che genera gravi inconvenienti dai quali nessuno degli uffici riesce a sottrarsi: da quello provinciale del lavoro all'Ispettorato ed agli uffici zonali, con particolare riferimento al servizio di collocamento. Di tale situazione finiscono per essere vittime, insieme, lo stesso personale degli uffici, i lavoratori e tutti coloro che devono ricorrervi per le prestazioni e gli adempimenti di competenza.

In particolare, risulta che, dal 1968 ad oggi, il solo organico degli Uffici del lavoro ha perso 40 impiegati circa, i quali non sono

stati sostituiti, e che, quanto prima, un'altra decina andranno in pensione per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, o per raggiunti limiti di età, e tutto ciò mentre i compiti degli uffici sono andati sempre più aumentando per effetto di nuove disposizioni di legge e per il naturale, costante accrescersi delle esigenze delle categorie lavoratrici.

Si chiede, pertanto, quali provvedimenti si intendono adottare, con particolare riferimento all'insufficienza numerica del personale, per ovviare agli inconvenienti che la situazione denunciata rende sempre più numerosi e gravi, malgrado l'impegno e la buona volontà dei funzionari e degli impiegati addetti agli uffici.

(4 - 0723)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 5 ottobre 1972

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (256).

TERRACINI ed altri. — Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia. (362).

(*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari